

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 580/89 R.G.N.R.
N. 18547/90 R.G.GIP

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
-ART. 409/411 c.p.p.-



Il Giudice dott. Paolo Arbasino

Letti gli atti del procedimento penale n. 18547/90 R. nei confronti di: PISANO' Giorgio, n. a Ferrara il 30.1.1924;

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 12 novembre 1990;

Ritenuto che la richiesta va accolta trattandosi di denuncia, fondata per articoli comparsi sul periodico "Candido", con la quale si prospetta la sussistenza di reati in violazione della L. 20.6.1952 n. 645, denuncia che, anche alla luce delle attività investigative espletate dal P.M., non appare fondata.

Quanto alle ipotesi ex artt. 1 e 2 L. 20.6.1952 configurabile a carico del sen. Pisanò va poi rilevato che, anche a voler ritenere concretizzata la condizione relativa alla sussistenza di "un movimento o gruppo di persone... (e tale condizione peraltro non sembra facilmente configurabile alla luce degli accertamenti di P.G. relativo alla reale consistenza e operatività di gruppi denominati "fascismo e libertà"), purtuttavia non si ravvisano negli atti indicati dai denunzianti elementi idonei a configurare il perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito fascista coi mezzi indicati dalla norma incriminatrice.

Allo scopo appare sufficiente esaminare la "bozza di piattaforma politico-programmatica del "raggruppamento fascismo e libertà" (Candido del 29.7.1989) per avere contezza di una impostazione ideologica che, pur richiamandosi al pensiero mussoliniano, si sforza espressamente di realizzare un incontro tra tale ideologia ed i principi di libertà. Gli stessi obiettivi politici immediati perseguiti, come espressamente enunciati, non realizzano alcuna delle condotte delineate nella norma incriminatrice.

Va poi ancora rilevato che la iniziativa del "raggruppamento" in esame sembra muoversi più in una ottica di azione interna al MSI al fine di contrapporsi alla segreteria dell'epoca che volta a realizzare una reale azione esterna al partito stesso.

Quanto poi all'ipotizzabile reato ex art. 4 legge citata (come modificata dall'art. 10 L. 22.5.1975 n. 152) riferibile alle condotte del sen. Pisanò, quale autore o ispiratore degli articoli allegati alla denuncia, va osservato che le ragioni sopra esposte inducono a ritenere insussistente la ipotesi di reato in questione e ciò anche perchè si può solo ravvisare un richiamo a simbologie proprie del partito fascista, simbologie che come osservato dal P.M. "non fanno assolutamente più presa sulla popolazione italiana".

F.Q.M.

D I S P O N E

l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione
degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero in Sede.
Milano li 9 Ottobre 1991

L'AUSILIARIO
IL Direttore di Cancelleria
(C. 67666)

IL GIUDICE
(Dr. Paolo Abbascino)

Depositato in Cancelleria
il 9 OTT. 1991

IL CANCELLIERE

N. 37/92 R.G. notizie di reato
N. 456/92 A. R.G. CIP Paparella



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
- art. 409/411 c.p.p. -

Il Giudice Per le Indagini Preliminari Dott. Fabio Paparella

Letti gli atti del procedimento penale n. _____ a margine _____ nei confronti
di/ ~~relazione n. 2~~ ¹ Pisano Giorgio, n. a Ferrara il 30/1/24 res. a Milano Via Pericle 5
~~San Giovanni n. 25 e Pozzato Enzo, nato a Goito (Mantova) il 30/9/59 e residente~~
~~a Ceresara (Mantova) Via San Martino n. 1 in relaz. ai reati di cui agli artt.~~
~~25/6/52 (cioè organizzazione del disciolto partito fascista) e 4 stessa L.~~
~~645/52 (apologia del fascismo)~~

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in
data 5/2/92

OSSERVA:

Il presente proc. penale risulta dalla riunione di tre procedimenti pervenuti rispettivamente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena nonché dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è dall' analogo ufficio presso il Tribunale di Brindisi riguardanti i reati più sopra specificati la cui perpetrazione veniva prospettata in relazione alla costituzione in data 25/7/91 in Castel Goffredo (Mantova) del movimento "Fascismo e Libertà" con atto costitutivo in pari data rogato dal notaio dott. Pietro Barziza-atto da cui si evince che i summenzionati indagati avevano costituito il suddetto movimento, nonché in relazione alla diffusione delle idee della nuova corrente di destra con discorsi tenuti in occasione di convegni nonché con circolari politico organizzative del suddetto movimento. Va rilevato che ai sensi dell' art. 1 L. 20/6/52 n. 645 ricorre la riorganizzazione del disciolto partito fascista quando un' associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resipienza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista. Orbene l' esame dell' atto costitutivo contenente l' indicazione delle finalità del movimento di nuova formazione consente di escludere che il suddetto movimento si proponga di sopprimere le libertà democratiche o di instaurare una dittatura giacché il movimento in parola propugna invece la realizzazione di una Repubblica presidenziale con un presidente eletto dal popolo e con poteri esecutivi, un parlamento bicamerale di elezione popolare nonché la socializzazione cioè la cogestione delle imprese da parte delle forze produttrici secondo i principi della ideologia corporativa, tale programma non sembra incompatibile con i principi di libertà garantiti dalla Costituzione Italiana; né le

riforme che il movimento stesso si propone così come indicate in detto atto costitutivo appaiono in sé e per sé ledere in alcun modo i principi fondamentali della vita democratica. D'altra parte le indagini svolte dalla DIGOS questura di Milano il cui esito è condensato nella relazione in data 30/1/92 hanno permesso di escludere che l'attività dei membri del movimento in questione possa essere diretta a sovvertire l'ordine democratico o comunque le libertà garantite dalla Costituzione. L'adozione poi del fascio ~~Vittorio~~ quale simbolo del movimento non sembra poter indurre a ritenere che il movimento compia manifestazioni esteriori proprie del partito fascista in quanto si tratta semplicemente di richiamo ad una simbologia che ^{in l'atto} non fa assolutamente più presa sulla popolazione italiana. In conclusione va escluso che il movimento "Fascismo e Libertà" nella sua attuale configurazione abbia carattere tali da rientrare nei movimenti di cui all'art.1 L.20/6/52 n.645. Di conseguenza la diffusione dell'ideologia propria di tale movimento non configura nemmeno il reato di cui all'art.4 della legge ora citata. Va quindi disposta l'archiviazione degli atti.

Visto l'art.409/411 c.p.p.

P. Q. M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Milano, 14/2/1992

Collaboratore di Cancelleria
~~CANGIALOSI Salvatrice~~

IL GIUDICE
FABIO PAPARELLA
Fabio Paparella

Depositato in Cancelleria il 18.02.92

Collaboratore di Cancelleria
~~CANGIALOSI Salvatrice~~





Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano

DECRETO DI RESTITUZIONE DI COSE SEQUESTRATE
- artt. 262, 263, comma 4 c.p.p., 84 D.Lv. 271/89 -

Il Pubblico Ministero dott. Stefano Dambroso, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

- **MARTORANA Giuseppe Rosario, nato a Milano il 17.01.1960, ivi residente in via Pasinetti nr.12.**

per il seguente reato:

Apologia del Fascismo, art.4 L.20/6/1952 nr.645

Visto il contenuto del verbale di sequestro operato dalla Questura di Milano D.I.G.O.S in data 23.06.1998;

Letta l'istanza presentata in data 29 Giugno 1998 dallo studio legale Cefalà con la quale è stata richiesta la restituzione di:

Nr.200 manifesti formato 70 X 100

Ritenuto che non e' necessario mantenere il sequestro ai fini della prova in quanto all'esito dell'esame di tutti i manifesti in sequestro il contenuto degli stessi non appare integrare le caratteristiche sintomatiche dei gruppi e delle associazioni cosi' come descritte all' art. 4 L.645/52 ; considerato infatti che la piu' recente giurisprudenza si e' pronunciata nel senso di considerare penalmente rilevanti solo quelle condotte idonee a determinare un concreto pericolo di una riorganizzazione del partito fascista , non essendo - al contrario - idonea l'attivita' di gruppi caratterizzati "dall'esiguita' numerica della loro composizione, dal carattere velleitario dell'iniziativa , dalla brevissima vita del gruppo ... " (V. , per tutte Cass. Pen. , Sez. II , 8 Aprile 1978 , n. 3929) ; valutato , inoltre , che il richiamo a simbologie proprie del partito fascista non appare idoneo ad integrare i presupposti di cui all'art. 1 e 4 , co.2 , della L. 645 / 52 ; ritenuto pertanto che non appare potersi affermare l'illiceita' del contenuto dei manifesti sequestrati , anche in considerazione dei principi fondamentali dell'ordinamento in materia di liberta' di manifestazione del pensiero , di espressione , stampa , religione e associazione .

Considerato che non vi è dubbio sull'appartenenza di tale bene sequestrato al sopraindicato richiedente come si evince dalla documentazione acquisita presso l'ufficio comunale competente in materia di pubbliche affissioni .



Non ritenuto, infine, di dover imporre cauzione al soggetto nei cui confronti il bene viene restituito,

Visti gli artt. 262, 263 comma 4 c.p.p. e 84 D.Lv. 271/89

P.Q.M.

ORDINA

la restituzione a:

- MARTORANA Giuseppe Rosario , nato a Milano il 17.1.1960 ed ivi residente in via Pasinetti 12

di nr.200 manifesti formato 70X100
di sua proprietà, attualmente in giudiziale custodia presso l'ufficio del P.M.

DELEGA

per la esecuzione gli ufficiali di P.G. della Questura di Milano D.I.G.O.S. con facoltà di subdelega, i quali provvederanno a dare verbalmente all'interessato le comunicazioni di cui agli artt.84 disp. attuaz. c.p.p. e 12 del Reg. per l'esec. del c.p.p..

DISPONE

che le spese di custodia e di conservazione vengano poste a carico dell'Erario dello Stato secondo la tariffa di legge.

Milano, li' 8 luglio 1998.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Stefano Dombroso - Sost.)




COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



- 9 LUG. 1998

L'Assistente Giudiziale
S. ACTIATA





PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

N.201/92 Mod.45

AL SIG. G.I.P.

SEDE

Con richiesta di archiviazione. Il testo del manifesto non evoca il fantasma del fascismo per proporlo come modello del regime.

L'espressione "Fascismo e Libertà" é tale, per la palese contraddizione dei due termini che la compongono, da non produrre alcun effetto suggestivo e, tanto meno, fuorviante.

Brescia 20/2/1992

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Francesco Lasciotto



N. 201/92 R.G. notizie di reato Mod 25

N. 494/92 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI BRESCIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
-art.409/411 c.p.p.-

Il giudice dr. Roberto Spano',

- letti gli atti del procedimento penale nei confronti di almeno all'esito presentato dal Sindaco di Solo in data 11-2-92
- esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal p.m. in data 15-2-92 ;
- ritenuto che non appaiono sussistere allo stato elementi penalmente rilevanti;
- visti gli artt. 409/411 c.p.p. e 135 D.Lv 271/89

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al p.m..

Brescia, 6/3/92

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (dr. Roberto Spano')
Vincenzo FINOCCHIARO

IL GIUDICE

Depositato in cancelleria il 7 MAR 1992

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Vincenzo FINOCCHIARO

N. 163/92 R.G. notizie di reato

N. 518/92 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI VICENZA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

art. 409/411 c.p.p.

Il Giudice delle Indagini Preliminari dott. Massimo GERACE

Letti gli atti del procedimento penale n. 518/92 G.I.P. nei confronti di/relativo a PILASTRO Renato, nato a Vicenza il 16/08/1953, residente a Scivizzo (VI) in Via Del Sasso Moro, 5

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 24/03/1992

Ritenuto che l'aggregazione politica "fascismo e libertà", l'affissione di manifesti recanti tale denominazione e corredati dal noto simbolo grafico del fascismo, la diffusione del programma di quell'aggregazione con il titolo "fascisti oggi" non integrano le ipotesi delittuose previste dalla L. 645/1952. Si tratta di iniziative e manifestazioni idonee a provocare la ricorganizzazione del disciolto partito fascista (12° disp. att. Cost.): pericolo concreto oggetto della citata legge speciale (ben individuato da giurisprudenza e dottrina). La ripresa degli spunti ideologici e delle liturgie che furono di quel partito si collocano nell'ambito delle manifestazioni, individuali o collettive, del pensiero fascista, in senso tale attribuito in senso culturale-politico e non partitico.

Visto l'art. 409/411 c.p.p.

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.


31 MAR. 1992

Vicenza, li _____

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dot. MASSIMO GERACE

IL GIUDICE



L'AUSILIARIO

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

(Carlo Lorenzato)



Depositato in Cancelleria il 31 MAR. 1992

L'AUSILIARIO

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

(Carlo Lorenzato)

n. 163/82 Reg.

TRIBUNALE DI VICENZA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

IL SEGRETARIO

ZERBATO FRANCESCO

Al Giudice per le indagini preliminari

in sede

Il Pubblico Ministero, esaminati gli atti e rilevato che

- la notizia di reato è infondata (art. 408 c.p.p. e 125 att.)
- non può promuoversi l'azione penale (art. 411 c.p.p.)
- sono rimasti ignoti gli autori del reato (art. 413 c.p.p.)

La aggregazione politica "fascismo e libertà", l'affissione di

manifesti recanti tale denominazione e corredati dal noto simbolo grafico del fascismo, la diffusione del programma di quell'aggregazione con il titolo "fascisti oggi" non integrano le ipotesi delittuose previste dalla l. 645/1952. Si tratta di iniziative e manifestazioni inidonee a provocare la ricorganizzazione del disciolto partito fascista (12° disp. att. Cost.): pericolo concreto oggetto della citata legge speciale (ben individuato da giurisprudenza e dottrina). La ripresa degli spunti ideologici e delle liturgie che furono di quel partito si collocano nell'ambito delle manifestazioni, individuali o collettive, del pensiero fascista, inteso tale attributo in senso culturale-politico o non partitico.


presenta richiesta di archiviazione.

Vicenza, 20 3 84

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Cons. *G. Infante Cardiani*

H. 1499/81 R.G. notizie di reato
R. _____

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di MANTOVA



RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

artt. 408/411, 425, 426 c.p.p., 271/39

Al Giudice per le indagini preliminari
presso _____

M. M. _____

Il Sost. Procuratore della Repubblica
(Dott. Roberto Rossi)

Il Pubblico Ministero _____

Visti gli atti del procedimento penale n. 1499/81 HR. nei confronti
di relativo a PISANO' GIORGIO + 6

iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335 comma 1 c.p.p. in
data 23-7-81

Rilevato che scopi ed obiettivi programmatici del movimento, questi
si desumono dallo Statuto e dall'atto costitutivo del medesimo, nei
cui consistono nell'aperta perseguimento di finalità antidemocratiche proprie
del partito fascista: infatti, e prescindendo da generici richiami ad uno
spirito corporativo ed all'utilizzo del simbolo del fascio littorio tra
gli intendimenti dichiarati mancano del tutto riferimenti alla abo-
lizione dei partiti e del pluralismo politico, alla riduzione delle
prerogative delle assemblee legislative ed in genere al sovvertimento
dell'ordine costituzionale in chiave antidemocratica di costituzione
i punti qualificanti del fascismo storico.

Anche pure, anche dalle dichiarazioni verbali degli intervenuti,
raccolte da vari organi di stampa, ogni esaltazione dell'uso della
violenza ed ogni accento di propaganda razzista, si reputano non
interpretati ed estremi delle fattispecie incriminate di cui alla
L. 645/1952.

C R I E D E

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria Polizia Giudiziaria per la notifica all' persone offes. (1)

con avviso che nel termine di 10 giorni può prendere visione degli atti presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

MANTOVA li 26 11 1992

IL P U B B L I C O M I N I S T E R O
Il For. Uff. Antonio Rossi

depositata nella Cancelleria del Giudice in data 26/11/92

nr. 372/92 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI MANTOVA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice, esaminata la richiesta che precede e ritenuto di condividere le argomentazioni addotte dal P.M.; visto l'art. 409 c.p.p.;

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede.

Mantova, li 1-12-92

IL GIUDICE [firma]

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

[firma]

Depositato in Cancelleria il 1-12-92

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

[firma]

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Mantova
- 3 DIC. 1992
ore 0,30

L'OGGI di L'ESPRESSO di TREVISIO

Giovedì 24 dicembre 1992

Non c'è apologia in "Fascismo e libertà" Indagini su un opuscolo clandestino

(cfdp) "Fascismo e libertà". Il movimento che fa capo a livello nazionale all'ex senatore missino Giorgio Pisano, non può essere considerato un gruppo che fa apologia di reato. E non può essere ipotizzato neppure il reato di ricostituzione del partito fascista. Sono così passati in archivio gli

esposti che segnalavano la presenza (anche in alcune scuole) di materiale propagandistico (manifesti appesi ai muri, volantini, riviste) che pubblicizzavano il movimento. "Fascismo e libertà" a Treviso ha come punto di riferimento Enrico Fabbroni, di Vittorio Veneto, un uomo che in al-

cuni circoli di destra e di estrema destra, vendesse con i discorsi di Mussolini o spille con il volto del Duce. Soprattutto nel periodo elettorale il gruppo si era attivato per pubblicizzare la propria attività sui muri della città. I promotori hanno sostenuto che il fascio del simbolo non si

richiama al Ventennio, ma è un simbolo repubblicano, e nello statuto non sono stati trovati elementi antidemocratici. La magistratura non ha così potuto far altro che archiviare il caso, anche se l'attività di persone così vicine all'ideologia fascista viene tenuta sotto controllo.

Se da un lato Fabbroni, almeno per ora, può star tranquillo, dall'altro la Procura del Tribunale ha trasmesso a quella della Prefettura gli atti riguardanti un opuscolo diffuso in violazione della legge sulla stampa. E a Fabbroni ora sarà contestato il reato di stampa clandestina.

SONDRIO - MARZO 1993

In effetti, come si evince dalla lettura dell'atto notarile costitutivo di detta associazione, non sembra che la stessa, al di là dei simboli usati (sul gusto e sul carisma dei quali saranno poi i singoli elettori a dover giudicare), abbia come scopo uno di quelli previsti dall'art. 1 L. 645/52, vale a dire: quello di perseguire le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, o quello di polarizzare l'attività associativa all'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del detto partito, oppure infine il compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Al contrario, dalla lettura del punto 3 dell'atto costitutivo, risulta come gli scopi dell'associa-

zione non abbiano finalità repressive, ma piuttosto quella di modificare alcune istituzioni dello Stato, sempre però in un'ottica di piena compatibilità con i diritti e le libertà dei cittadini italiani.

Pertanto non ravvisa lo scrivente gli estremi dell'apologia punita dalla legge citata, bensì solo una forma di espressione della libertà di manifestazione del pensiero, come tale pienamente lecita e tutelata dalla Carta Costituzionale.

P.Q.M.

visto l'art. 425 c.p.p.

DICHIARA


Non luogo a procedere nei confronti di PAINI Giorgio perché il fatto non sussiste.

Sondrio, 22/3/1993

N. 48/92 R.G. notizie di reato
 N. 19/93 R.G. TRIB.

N. 127/93 Reg. Sent.
 Data del deposito
5-5-1993
 Data di irrevocabilita'

N. _____ Reg. Esec.
 N. _____ campione penale
 Redatta scheda il _____




TRIBUNALE DI
 CREMONA

SENTENZA
 (artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



innanzi al Tribunale di Cremona - Sez. penale composto da:

<u>DOTT. ENRICO</u>	<u>FISCHETTI</u>	Presidente
<u>DOTT. MARIO</u>	<u>COLACE</u>	Giudice
<u>DOTT. GRAZIA</u>	<u>LAPALORCIA</u>	Giudice

alla pubblica udienza del 20.4.1993 ha pronunciato e pubblicato
 mediante lettura del dispositivo la seguente (1)

nei confronti di :

S E N T E N Z A

D'ANGELO GIANALBERTO, nato a Cremona il 13.5.1954 ivi residente via XX Settembre
 n. 6 - dif. fid. avv. Peli del Foro di Brescia -

- LIBERO PRESENTE -

I M P U T A T O

del reato di cui all'art. 4, 1° e III comma L. 20.6.1952 n. 645 per avere,
 con l'affissione di sei diversi tipi di manifesti del movimento "Fascismo e
 Libertà" fatto propaganda per l'adesione a tale movimento le cui dichiarate
 ideologie e finalità sono le stesse del disciolto partito fascista.
 In Cremona il 15.1.1992.

* * * *

(1) La sentenza deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 546
 c.p.p.

Conclusioni delle parti:

Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell'imputato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e f. 1.000.000 di multa.

La difesa dell'imputato chiede l'assoluzione.

* * * *

Due considerazioni preliminari si impongono. Da un lato il difetto di prova circa la riconducibilità all'imputato Angelo dell'affissione dei manifesti per i quali è processo, non potendo ravvisarsi nella dichiarazione da lui fatta spontaneamente al termine del dibattimento (quella cioè che egli non rinnega i propri ideali) un'ammissione in tal senso.

Dall'altro, anche a voler superare tale prima questione, la non rispondenza dell'ipotesi di reato contestata con la fattispecie concreta. Infatti, mentre l'art. 4 co. 1 L. 645/52, richiamato nel capo d'imputazione, punisce chi fa propaganda per la costituzione di un'associazione con le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 1 stessa legge - presupponendo quindi che l'associazione stessa non preesista all'attività di propaganda e tendendo a prevenire il pericolo della sua costituzione -, il comportamento ascritto all'imputato è di aver pubblicizzato, mediante affissione di manifesti, un'associazione, il movimento Fascismo e Libertà, già esistente perché costituita con atto notaio Barziza in data 25.7.1991.

Ma, anche a ritenere che la norma sia intesa a reprimere pure la propaganda relativa ad un'associazione già esistente, la conclusione deve essere ugualmente quella dell'insussistenza del fatto - reato in quanto il movimento al quale si riferiscono i manifesti, non è inquadrabile, per le finalità perseguite e per i metodi usati, tra quelli previsti dall'art. 1 della c.d. legge Scelba.

Tale norma, nell'individuare i gruppi e le associazioni che integrano riorganizzazione del disciolto partito fascista, assume quale dato caratterizzante il perseguimento delle finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, differenziando i mezzi e le modalità di tale perseguimento (quali esaltazione o uso della violenza, denigrazione della democrazia, propaganda razzista; affermazione della soppressione delle libertà costituzionalmente garantite).

Nel caso di specie non vi sono elementi per affermare che il movimento Fascismo e Libertà, pubblicizzato attraverso i manifesti la cui affissione è ascritta al D'Angelo, ricada nella previsione del citato art. 1. Infatti, almeno all'apparenza - ma difettano dati per ritenere che la sostanza sia diversa - esso non persegue, come si ricava dal suo atto costitutivo e dallo statuto, finalità antidemocratiche. Vi è, è vero, l'utilizzo nella denominazione della parola "Fascismo", di significato storico ben preciso. Ma essa è accompagnata, e in certo senso neutralizzata, dalla parola "Libertà", chiaro indice che il primo termine non va inteso nell'accezione tipica e non è, comunque, significativo del perseguimento di obiettivi propri del disciolto partito fascista. D'altro canto anche l'utilizzo, nei manifesti di propaganda, dell'emblema del fascio è, di per sé solo, tutt'altro che decisivo al fine di dimostrare la pericolosità del MFL nel senso che la norma intende prevenire, sia perchè, secondo i fondatori del movimen-

to, si tratterebbe del fascio mazziniano, non di quello litto-
rio, sia perchè e soprattutto, si tratta di un simbolo del passato
che non fa più presa sulla coscienza popolare. Ma, ciò che più
conta, il programma dichiarato dell'associazione non contiene
il benchè minimo riferimento all'abolizione del pluralismo po-
litico, alla soppressione delle libertà costituzionali, al sov-
vertimento delle istituzioni democratiche, alla politica razzi-
sta, punti tutti qualificanti del fascismo storico. Assenti
pure qualunque richiamo all'uso della violenza quale strumen-
to di lotta politica, la denigrazione della democrazia e dei
valori della Resistenza, l'esaltazione di metodi, esponenti e
funzioni del partito fascista.

L'ideologia propugnata si ispira alla realizzazione di una
repubblica presidenziale con un presidente eletto dal popolo
e con poteri esecutivi, caratterizzata peraltro dalla presen-
za di un parlamento bicamerale di elezione popolare. Il movi-
mento persegue inoltre la cogestione delle imprese da parte
delle forze produttive secondo l'ideologia corporativa. Tale
programma non è incompatibile con le libertà costituzionali,
nè è idoneo a ledere i principi fondamentali della democrazia.

Pertanto la propaganda eventualmente effettuata dal D'Angelo
riguarda un'associazione che non presenta le caratteristiche
nè persegue le finalità di cui all'art. 1 legge Scelba. Si
impone pertanto la sua assoluzione dal reato ascritto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 C.P.P., assolve D'Angelo GianAlberto dal
reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

Cremona, 20 aprile 1993

- IL PRESIDENTE

F. F. F.

- IL GIUDICE EST.

lopolore

Depositato in Cancelleria oggi,

5-5-1993

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. Vincenzo Di Carlo

V. Di Carlo



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE
SEZIONE G.I.P.



N. 1917/93 R.G. G.I.P.

N. 1917/93 R.G. G.I.P.

Scheda fatta il

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale
Civile e Penale di Trieste dott. Alessandro BOTTIGNI
GRISELLI.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

- 1) CAUTER Angelo, nato a Pirano il 15.6.1944 e residente a Trieste in via Bellavista n. 24;
- 2) TUZZI Marino, nato a Trieste il 6.1.1948 e residente a Trieste in Via Vecellio n. 21

I M P U T A T I

del reato p. e p. dagli artt.:

Cauteri:

a) 2/1 l. 20.6.1952 n. 685 per avere, nella sua qualità di componente dell'Esecutivo Nazionale Provvisorio e responsabile per la provincia di Trieste, diretto al livello locale del Movimento Fascismo e Libertà, costituito in data 22.1.1991, movimento tendente alla riorganizzazione del discripto partito fascista rivolgendo la sua attività all'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito;



~~Il 24/II/91, 20/6.1952, n. 645 per avere, organizzando una conferenza pubblica tenutasi in data 7.9.1991 nel corso del movimento pubblicamente esaltato esponenti, principi fatti e metodi propri del predetto partito;~~

~~in Trieste, fatti accertati con i rapporti 7 della D.I.G.O.S. di Trieste di data 7.1.1992, 13.2.1992, 28.11.1992.~~

c) 81/II, 110 C.P., 4/II e III l. 20.6.1952, n. 645 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commissionato la stampa disposto ed effettuata l'affissione di manifesti esaltanti esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito;

in Trieste, fra il novembre 1991 ed il 7.1.1992.

Cauter e Tuzzi;

d) 81/II, 110 C.P., 4/II e III l. 20.6.1952, n. 645 per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commissionato la stampa distribuito volantini esaltanti esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito;

in Trieste, il 28.11.1992.

Con recidiva reiterata.

IN FATTO E IN DIRITTO

All'esito dell'udienza preliminare il P.M. concludeva per il rinvio a giudizio degli imputati i difensori, dal canto loro, chiedevano pronunciarsi non luogo a procedere nei confronti dei loro assistiti.

Il presente procedimento trae origine da indagini svolte dalla "Digos" - Questura di Trieste, su delega della Procura presso il locale Tribunale, in ordine all'attività nel territorio nazionale di un movimento, denominato "Movimento Fascismo e Libertà" costituito per atto Notaio Barsizza Fietro in Castelgoffredo (MN) il 25.7.1991.

Il organo di P.G. delegati comunicava all'A.G., con informative del 7.1. / 13.2. / 28.11.1992 che responsabile provinciale del movimento, con la carica di componente dell'esecutivo nazionale era tale Cauter Angelo; nella cui abitazione era stata stabilita la sede del movimento; e che costui aveva organizzato in Trieste una conferenza pubblica nel corso della quale era stato illustrato il programma ed esposti i principi e metodi del costituito partito; che lo stesso Cauter, aveva comunicato la stampa, disposto ed effettuata l'affissione di manifesti esaltanti esponenti, principi e fatti propri del partito predetto. Ed effettivamente nel periodo dal novembre 1991 al gennaio 1992 e -

segnalata e denunciata in varie vie della città la presenza di manifesti del movimento in parola; ed inoltre, in data 28.10.1975, al Garzeno, un tempo di tabacchini Marino, era stato sorpreso nel parcheggio retrostante alla Risiera di San Sabba, mentre apponeva manifesti del movimento "Fascismo e Libertà", che contestavano la veridicità delle informazioni diffuse sulla Risiera.

Il complesso degli accertamenti sugli episodi sopracitati dava origine a distinte manifestazioni e separati procedimenti che confluivano, per decisione del P.M. in un unico procedimento, nel quale veniva esercitata l'azione penale nei confronti degli odiermi imputati sotto le imputazioni in epigrafe indicate.

All'udienza preliminare, presenti entrambi gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori acquisita documentazione costituita da una serie di provvedimenti giudiziari - richieste e decreti di archiviazione e sentenze di non luogo a procedere per fatti analoghi, questo giudice ritiene di non ravvisare nel caso fatti penalmente rilevanti.

Occorre considerare che la fattispecie criminosa contestata (art. 2/1° co. e 4 L. 20.6.1952 n. 645, come modificata dall'art. 10 L. 22.5.1975 n. 103) venne riferita a chi "pubblicamente esalta, oppure diffonde propaganda per la costituzione di una associazione avente le caratteristiche previste dall'art. 1 della L. cit.; vale a dire una associazione che persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista...".

Nel caso di specie di rileva come il fine professato dal movimento "Fascismo e Libertà" sia stato rappresentato come quello di realizzare l'unione di due valori storicamente antitetici "nel quadro" - Si legge nell'atto costitutivo del movimento - "di istituzioni rappresentative della volontà popolare liberamente detta"; con "il rispetto e la salvaguardia della libertà di stampa, di associazione, di espressione e di *religione*" (art. G dello Statuto); con "il superamento della lotta di classe" (art. A); in un "sistema" che concili l'esigenza di autorità con le libertà sostanziali" (art. F). E quindi, a prescindere da generici richiami ad uno stato corporativo ed all'utilizzo del fascio littorio come simbolo, tra le finalità perseguite, mancano del tutto riferimenti alla abolizione dei partiti e del pluralismo politico, alla riduzione delle prerogative delle assemblee legislative e, in genere, al sovvertimento dell'ordine costituzionale in chiave antidemocratica che costituiscono le connotazioni tipiche del fascismo storico.

Nessuna

documentazione, acquisita agli atti, prospetta finalità ~~del sistema democratico e del sistema politico~~ centrale, con ricorso al sistema democratico di acquisizione del consenso dei cittadini; né può dirsi che l'invito all'adesione ad un partito, che richiama i simboli ormai datati come i fasci, contenga con sé una carica eversiva pericolosa per la salute dello stato democratico.

Quanto ai volantini di contestazione nella Risiera di San Sabba, manca in essi un qualsiasi cenno all'esaltazione dell'odio razziale o all'approvazione dei fatti di genocidio: lo stampato intestato al Movimento Fascismo e Libertà ripete una tesi cara all'estrema destra - che contesta la funzione avuta dalla Risiera come forno crematorio dopo l'8.9.1943 - e fa parte di una polemica che da decenni anima i dibattiti tra ^{alcuni} politici ^{socialisti} locali di opposto segno. Non vi è dubbio che, in questi termini, ed in particolare nell'invito che il manifesto ~~si~~ rivolge alla discussione del caso, non vi sono tracce di propaganda razzista che legittimino a ritenere che l'attività di distribuzione dei manifesti svolta dai due imputati, sia perseguibile nell'ambito della norma incriminatrice contestata. Ne consegue che non può ritenersi violata la norme prospettate in capo di imputazione (artt. 2 e 4 L. 645/52) dall'attività di direzione e di formazione del Movimento Fascismo e Libertà, né dalla diffusione di manifesti di stampati di quel movimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 425 c.p.p.

D I C H I A R A

non luogo a procedere nei confronti di CAUTER Angelo e RIZZI Marino per i reati loro ~~imputati~~ perché il fatto non sussiste.

Trieste 5 maggio 1994

dott. Alessandro Bottan Griselli

Il Collaboratore di Cancelleria *Jucoso*

Depositato in Cancelleria il *27.6.94*

SENTENZA IRREVOCABILE

11.7.94 28/1794

N. 710/94 R.G.N.R.

N. 161/94 R. Sent.


N. 595/94 R.G. G.I.F.

Data del deposito

2-11-94

N. _____ R. Exec.

N. _____ Camp. Pen.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Pordenone

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

(Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 C.P.P.)

Il Giudice per le indagini preliminari

dott. Anna Fasan

in esito all'udienza preliminare del 20.10.1994 ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

DE BIASIO SERGIO, nato a Sacile il 17.09.1961, res. a Cordenons,
Via Bellasio n. 4/10

-libero, presente-

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 4, comma 2°, della L. 20.08.1952 n.
848 perchè, nella sua qualità di Coordinatore provinciale del
"Movimento Fascismo e Libertà", pubblicamente esaltava principi

di fascismo, facendo esporre in Via Udine una striscione
contenente slogan inneggianti alla "nazione" inseriti in un
contesto in cui campeggiavano il fascio littorio e la scritta
"Fascismo e Libertà - Democrazia corporativa".

In Pordenone, il 19.10.1993.


IN FATTO ED IN DIRITTO

Sulla scorta della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal
P.M. De Biasio Sergio veniva tratto all'udienza preliminare per
rispondere dell'imputazione di cui in epigrafe.

All'esito della discussione finale e dell'esame della copiosa
documentazione prodotta dalla difesa deve rilevarsi che la
condotta posta in essere dall'imputato, ossia l'esposizione dello
striscione riproducente il fascio littorio e riportante le
scritte già evidenziate nel capo di imputazione, non è idonea ad
integrare il reato di apologia del fascismo.

Invero, mentre dalla lettura dell'atto costitutivo del movimento
in questione non si rileva quale dato caratterizzante il
perseguimento delle finalità antidemocratiche proprie del
disciolto partito fascista, in quanto diversi appaiono gli scopi
nonchè i mezzi e le modalità di realizzazione degli stessi (non
ravvisandosi affatto l'esaltazione della violenza, la
denigrazione della democrazia e la propaganda razzista attraverso
la soppressione delle fondamentali libertà costituzionalmente
garantite), venendo a considerare la specifica condotta
contestata appare evidente come il richiamo al valore ineludibile
della "nazione" non possa ritenersi patrimonio esclusivo del
disciolto partito fascista, chè anzi lo stesso risulta essere uno
dei principi fondamentali di ogni democrazia e di qualsiasi
coscienza popolare.

Nè la mera riproposizione del termine "fascismo" può ritenersi
sufficiente a favorire la concreta possibilità di ricostituzione
del partito fascista, sia perchè allo stesso risulta contrapposto
il termine antitetico di "libertà" (di per sé idoneo a
neutraleizzare i contenuti antidemocratici dell'accezione
tradizionale del primo termine e ad esprimere uno sforzo



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. F...', is written over a vertical line that extends from the bottom of the text block.



intellettuale del movimento di cui ci occupiamo nel conciliare valori ed ideali che esulano dalla concezione propria del fascismo) sia perchè, in ogni caso, l'art. 4 della L. n. 645/52 richiede certamente un "quid pluris" rispetto alla semplice pubblicizzazione ed all'utilizzo, nei manifesti di propaganda, dell'emblema del fascio, dovendo ritenersi tale condotta insufficiente e comunque di per sé sola inidonea ad integrare tale reato. Invero, non può riconoscersi nel mero utilizzo di simboli del passato un effetto propagandistico ed esaltativo di "esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo oppure delle sue finalità antidemocratiche" o di metodi razzisti idoneo in concreto a far presa sulla coscienza popolare e ad indurre, da solo, un significativo numero di persone ad agire con propositi sovversivi dell'ordinamento democratico.

Infatti secondo la costante giurisprudenza, anche di legittimità, "l'idoneità dell'azione volta alla ricostituzione del disciolto Partito fascista va desunta dalla probabilità valutata all'atto del compimento dell'azione stessa, che l'evento verso cui essa tenda possa verificarsi" (vedi, tra le altre, Cass. Sez. II 26.02.61, n. 1564).

P.Q.M.

Visto l'art. 425 C.P.P.

DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti di DE BIASIO BERGIO in ordine all'imputazione ascrittagli perchè il fatto non sussiste.

Pordenone, 20.10.94.

TRIBUNALE DI PORDENONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
DEL G.I.P.

Il

9.11.94
Il Coll. di Cancelleria



Il Giudice

dott. Anna Fasan

N.R.N.R.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PRETURA DI BOLOGNA

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, SEDE

Il Pubblico Ministero,

Letti gli atti del procedimento allegato,

ritenuto che il contenuto del manifesto rappresenta un'espressione del pensiero legittima e non pare assolutamente essere finalizzata all'apologia del fascismo.

Visto l'art. 554 I comma c.p.p.

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Bologna, 2/8/97

IL SOSTITUTO PROCURATORE
- Dr. Claudio Caretto -

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
DI GENOVA

Copia

Al Giudice
per le indagini preliminari
SEDE

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Il P.M.

letti gli atti del procedimento penale n.3352/91/44
in ordine al reato di cui all'art.4 della legge 20.6.1952
n.643;

ritenuto che il fatto palesemente non integri il reato di apo-
logia di fascismo ipotizzato, difettando nell'associazione po-
litica propagandata - sulla base del contenuto dell'atto costi-
tutivo allegato al procedimento - i presupposti di cui
all'art.1 della legge citata, e non ricorrendo gli estremi del
secondo comma dell'art.4;

visto l'art.125 del D.L. 28.7.1989 n.271

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede pronunci de-
creto di archiviazione, restituendo quindi gli atti a questo
Ufficio.

Si allega il fascicolo contenente la notizia di reato e la do-
cumentazione relativa alle indagini espletate.

Genova, 20 Dicembre 1991

Il sostituto procuratore
della Repubblica
presso il tribunale di Genova
(Massimo Terzile)



Aspi

N. 3352/81 R.G. notizie di reato

N. _____ R. _____



TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
- art. 409/411 c.p.p. -

Il Giudice BORZOUF M. F.

Letti gli atti del procedimento penale n. 3352/81 nei confronti
~~di~~ relativo al reato di cui all'art. L.P. 4645/1952

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 24/12/81

Ritenuto che le affermazioni del PM siano contrarie
ai fatti

Visto l'art. 409/411 c.p.p.

P.G.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.


Genova, li' 8/1/82

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
IL GIUDICE
(Dr. M. F. BORZOUF)

Depositato in Cancelleria il 8-1-82

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Dr. ssa Maria Teresa PASTONE

[Handwritten signature]



Genova (seconda sentenza)

Ritenuto che l'uso in un manifesto del simbolo del fascio littorio e del motto "Fascismo e libertà" di per sé non valgono ad integrare gli elementi del reato sopra esposti, per l'assenza di concreti richiami a finalità antidemocratiche, all'abolizione del pluralismo politico o delle libertà costituzionali, a principi razzisti, all'esaltazione della violenza o alla sua pratica quale mezzo di lotta politica;

— che d'altronde detti aspetti caratterizzanti — utilizzati dal legislatore per individuare il tipo di movimenti o associazioni la cui costituzione e propaganda è vietata — appaiono assenti anche dallo statuto del movimento, che invece espone programmi e principi compatibili con istituzioni di democrazia rappresentativa e con il mantenimento delle libertà e diritti costituzionali-

mente garantiti;

— rilevato che già numerose autorità giudiziarie hanno condiviso le conclusioni, di cui sopra, come risulta dai vari decreti di archiviazione e sentenze di proscioglimento;

— che pertanto, non sussistendo il reato di cui agli artt. 1 e 4 l. 645/52, deve richiedersi l'archiviazione del procedimento per la parte relativa;

— rilevato d'altro canto che i dubbi di illiceità dell'affissione sorti nelle autorità comunali di Campomorone potevano apparire non infondati, anche in considerazione del numero di situazioni analoghe prodottesi in Italia e portate all'esame dell'autorità giudiziaria penale (cfr. ancora le numerose sentenze e decreti prodotti da Tortarolo).

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Genova, 7 Settembre 1993

Il Sostituto Procuratore
della Repubblica
Giulliana Tondina

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE
INDAGINI PRELIMINARI
SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

Innanzi al Giudice Dott. VINCENZO PUPA

All'udienza del 07/04/1999 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

Nei confronti di:

1. Tormene Nestore, nato a Verona il 24.10.1930 elettivamente domiciliato in Rapallo Corso Italia n. 36/36
2. Valle Lorenzo, nato a Palermo il 31.07.1959 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Lorenzo Lo Cicero in Palermo Piazza V.E. Orlando n. 27

Difensori : Avv. R. Papagalli del Foro di Chiavari, di fiducia per Tormene

Avv. Lorenzo Lo Cicero del Foro di Palermo, di fiducia per Valle

IMPUTATI

Del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 4 comma 2 e 3 legge 20.6.1952 n. 645, perché in concorso fra loro, Valle facendo stampare, nella qualità di vice segretario vicario del movimento Politico " Fascismo e Libertà ", il manifesto avente a titolo " 28 aprile 1945, 28 aprile 1997 - 100000 caduti per non dimenticare...per continuare a sperare " a firma del Movimento " Fascismo e Libertà ", avente forma di un proclama della Repubblica Sociale Italiana firmato Mussolini e per contenuto di una celebrazione del Fascismo a 50 anni dalla sua caduta, inviandone 195 esemplari al Tormene che li presentava per l'affissione, esaltavano esponenti, principi, fatti e metodi del Fascismo e le sue finalità antidemocratiche, con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo della stampa.

Fatto commesso in Genova e Palermo nel maggio 1997.

Con l'intervento del P.M. dr.ssa Canepa, degli imputati e dei rispettivi difensori.

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

MOTIVAZIONE

Si è proceduto penalmente nei confronti di Tormene Nestore e Valle Lorenzo per il reato di cui alla rubrica.

In esito all'odierna udienza preliminare, letti gli atti e udite le conclusioni del P.M. e della difesa, GIP osserva: il fatto, così come descritto nel capo d'imputazione, è pacificamente provato (vi è il sequestro del manifesto incriminato e vi sono le ammissioni di entrambi gli imputati). Esso, tuttavia, non riveste

costituisce reato.

Visti ed applicati gli artt. 4252 p.p.

P.Q.M.

Dichiara

Non doversi procedere nei confronti di Tormene Nestore e Valle Lorenzo in ordine all'imputazione loro ascritta perché il fatto non costituisce reato.

Ordina

Il dissequestro del materiale sequestrato e la restituzione dello stesso agli aventi diritto.

[Torna alla Home Page](#)

[Torna al sommario del Bollettino](#)

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

RICHIESTA DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Proc. 3736/97 P.M.

SEZIONE DEI GIUDICI P.L. INDAGINE PRELIMINARE
31 LUG 1997
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Al Sig. Presidente la Sezione GIP
Tribunale Sede

Trasmetto gli atti del procedimento penale a carico di:

AMATEIS Roberto, nato a Torino il 2.4.1979, residente a Volpiano in via Castello 9

sottoposto ad indagine in relazione al reato di cui:

agli artt. 110 cod. pen., 4 II e III comma L. 645/1952, per avere, in concorso con altre persone allo stato non identificate, curando la consegna dei manifesti all'incaricato alle affissioni del Comune di Chivasso e pagando la relativa tassa, manifesti intitolati "28 aprile 1945 - 28 aprile 1997, 100.000 caduti per non dimenticare... per continuare a sperare" e riportanti, sotto l'insegna della repubblica sociale italiana ed il simbolo del fascio, un messaggio agli italiani, a firma Mussolini, in cui si esaltano i progressi ottenuti dalla nazione nel ventennio, esaltato pubblicamente fatti, esponenti e principi del fascismo, con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo della stampa.

In Volpiano il 19 maggio 1997

con preghiera di voler emettere decreto di archiviazione ex art. 409 c.p.p.

L'accusa contro AMATEIS Roberto si fonda sulla comunicazione informativa proveniente dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Volpiano, dalla quale si evince che sugli spazi riservati alle pubbliche affissioni erano stati appesi manifesti intitolati "28 Aprile 1945 - 28 Aprile 1997, 100.000 caduti per non dimenticare.... per continuare a sperare".

Ai sensi dell'art. 1 della L. 20/6/52 n. 645 ricorre la riorganizzazione del disciolto partito fascista quando un'associazione o un movimento persegue le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero esaltando esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista.

L'esame dell'atto costitutivo del movimento "Fascismo e Libertà" consente di escludere che tra le finalità dello stesso vi sia quella di sopprimere le libertà democratiche o di instaurare la dittatura. Il punto G) dell'art. III del capo primo dello statuto enuncia infatti, tra gli obiettivi dell'associazione, quello di instaurare una "Repubblica Presidenziale, con un Presidente direttamente eletto dal popolo e dotato di poteri esecutivi, con un mandato non

Visto
Torino, il 31.17.1997

Il Procuratore della Repubblica Ag. (Dr. Maurizio L. UDI)

rinnovabile e sottoposto al controllo del Parlamento” e con un “Parlamento bicamerale di elezione popolare”. Lo stesso punto G) afferma in premessa che un siffatto ordinamento assicura il rispetto e la salvaguardia delle libertà di stampa, di associazione, di espressione e di religione”.

La stessa organizzazione interna del movimento è strutturata su base democratica (Capo II, art. VI: “Ogni iscritto ha il diritto di eleggere gli organi direttivi del MFL e di partecipare alla elaborazione delle linee politiche e degli indirizzi operativi del Movimento, esercitando, ogni qualvolta sia necessario, il diritto di voto”).

Il programma risultante dall'atto costitutivo di “Fascismo e Libertà” non sembra pertanto incompatibile con i principi e le libertà garantite dalla Costituzione italiana; nè viene propugnato un metodo antidemocratico per la realizzazione delle riforme che il movimento si propone. Infatti, come risulta dall'interrogatorio dell'AMATEIS, in alcune città italiane, “Fascismo e Libertà” ha partecipato alle elezioni.

Tutto ciò considerato, si ritiene che la diffusione dell'ideologia propria di tale movimento non configuri il reato di cui all'art. 4 della L. 645/52.

Ossequi.

Torino, 23 luglio 1997

Il Pubblico Ministero
Giancarlo Avenati Bassi, Sost.

Minuta redatta a cura dell'Ud. Giud., dott.ssa Alessandra PFIFFNER

TRIBUNALE DI TORINO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

art. 409 C.P.P.

IL G.I.P.

Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di:

AMATEIS ROBERTO

relativo al reato di cui all'art. 110 cap. 4 n°-bis comma 6 645/1952

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in data 31-07-97.

Considerato

CHE LA NOTIZIA DI REATO
INFONDATA COLLA ESPRESSIONE
DEL PUBBLICO MINISTERO CHE
SI CONDIVIDE.

visto l'art. 409 C.P.P.,

d i s p o n e

l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede

Torino, 20.12.97

IL G. I. P.

Depositato in Cancelleria
il 29.12.97 Il Cancelliere





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 48/92 R. Gen.

N. 12 Reg. Sentenze

N. Camp. Pen.

Redatta scheda il

N. Reg. Esec.

Sent. 2.2.1993

N. 621/91 R.G.N.R.

Nuovo rito

IL TRIBUNALE di NOVARA

SEZIONE PENALE N.

composto dai signori Magistrati:

1. Dott. Edoardo BARELLI INNOCENTI Presidente

2. » Monica GIORDANI

3. » Adele STARITA Giudici

con l'intervento del Dott. Enrico Ciardi Sost. Procuratore della Repubblica

e con l'assistenza del Sig. Dr. Gianluca Maderna Ausiliario

alla pubblica udienza del 2.2.1993

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA (1)

nei confronti di BORDIN Giannetto, nato a Milano il 6.2.1930, residente in Novara

C.so Torino n.10/B;

- LIBERO PRESENTE -

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 4, 2° comma L.20.6.1952 n.645 per avere pubblicamente, attraverso l'affissione di manifesti intestati "Movimento Fascismo e Libertà", recanti tutti il simbolo fascista del fascio Littorio, e portanti scritte quali "La storia non si è fermata a Piazza Loreto e Mussolini vince", esaltando fatti del Fascismo.

Con l'aggravante di aver commesso i fatti con il mezzo della stampa.

In Novara e Castelletto Ticino sino all'11.2.1992.

* * * * *

Le parti hanno così concluso:

Il P.M., per l'imputato, chiede l'assoluzione perchè il fatto non è previsto

(1) I requisiti sono quelli indicati nell'art. 546 C. p. p.


dalla legge come reato.

Il difensore dell'imputato chiede per il suo assistito l'assoluzione perchè il fatto non sussiste.

* * * * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E MOTIVI DELLA DECISIONE



FATTO E DIRITTO

Con decreto dell'8/4/1992 il GIP presso questo Tribunale disponeva il rinvio a giudizio di BORDIN GIANNETTO perchè fosse chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 4, 2° comma L. 20/6/1952, per avere pubblicamente, attraverso l'affissione di manifesti intestati " Movimento Fascismo e Libertà ", esaltato esponenti e fatti del fascismo, con l'aggravante di aver commesso i fatti con il mezzo della stampa.

All'udienza del 2/2/1993, svoltasi alla presenza del Bordin, l'assistente giudiziario davà lettura dell'imputazione.

Il P.M. esponeva i fatti dai quali traeva origine l'accusa, a sostegno della quale chiedeva l'ammissione dei testi autorizzati, nonchè l'esame dell'imputato.

La difesa si riservava il controesame.

Il Tribunale ammetteva le prove come richieste.

Si procedeva, quindi, all'esame dei testi Cordischi, D'Annà, Desiderà e Casaluci, e dell'imputato Bordin Giannetto.

Disposta l'acquisizione degli atti prodotti dal P.M. e dall'imputato, esaurita l'istruttoria dibattimentale, avendo il P.M. rinunciato all'escussione del teste Pingitore, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni nei termini sopra riportati.

Le risultanze processuali consentono di ritenere pienamente provata l'attribuibilità del fatto storico, così come contestato, a Bordin Giannetto, esponente del " Movimento Fascismo e Libertà ", il quale, come dallo stesso dichiarato, ha materialmente provveduto all'espletamento della procedura necessaria per l'affissione dei manifesti attualmente in sequestro.

Nel caso di specie, l'attività qualificata come apologetica è consistita nell'affissione, a seguito dell'espletamento della procedura richiesta dalle norme di P.P.S., di alcuni manifesti che, nel rievocare emblemi (precisamente: il Fascio Littorio), fatti e personaggi del periodo fascista, invitavano ad aderire al " Movimento Fascismo e Libertà ", del quale recavano l'intestazione.

Più precisamente, i predetti manifesti, tutti raffiguranti il Fascio Littorio, portavano le seguenti frasi: "Nè comunismo nè capitalismo. La storia non si è fermata a Piazza Loreto e Mussolini vince"; " Italiani! Via dalle leghe. Contro la partitocrazia SI contro la nazione NO"; "Italia, seconda repubblica. Democrazia corporativa. Il potere a chi produce, con i soldi, con il cervello, con le braccia"; "Chi tradisce i suoi sogni è destinato a morire".

L'art. 4, co.2°, L.n.645/1952, per quel che qui interessa, punisce la pubblica esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo.

La ratio della norma incriminatrice consiste nella prevenzione del pericolo della ricostituzione del disciolto partito fascista, inteso nel senso di movimento che "...persegue finalità antidemocratiche..., esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza ..." (art. 1 L. cit.).

Il quesito che si pone al Tribunale concerne, pertanto, la concreta riconducibilità della condotta dell'agente nell'ambito di quelle che la norma in questione intende evitare, ovvero l'inquadramento della stessa nell'ambito dei comportamenti penalmente leciti, in quanto mera espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

In merito, non può che richiamarsi l'orientamento della dottrina e l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che, con estremo rigore, hanno delineato i confini tra apologia punibile e lecita manifestazione del pensiero. In particolare, si afferma che penalmente sanzionata è soltanto l'apologia idonea e diretta in modo non equivoco a provocare la lesione del bene che la norma intende tutelare. La condotta apologetica, cioè, è sostanzialmente riconducibile alla fattispecie dell'istigazione, differenziandosi da questa sotto il profilo dell'immediatezza del pericolo (cd istigazione indiretta), ma non anche sotto il profilo della necessaria offensività.

Ne consegue che, per assumere le connotazioni del reato in esame, la condotta deve essere concretamente idonea e diretta in modo non equivoco alla ricostituzione del partito fascista, e cioè di un partito avente le caratteristiche sopra indicate: deve, cioè, possedere quel carattere di effettiva antiggiuridicità e di potenziale offensività che solo giustifica il ricorso alla sanzione penale.

Orbene, ritiene il Collegio che il tenore dei manifesti in oggetto sia tale da consentire di inquadrare la condotta del Bordin nell'ambito della legittima espressione del pensiero.

I fatti accertati appaiono, infatti, assolutamente inoffensivi dell'interesse posto a fondamento della norma incriminatrice che si assume violata.

Invero, la condotta in esame, qualora astrattamente considerata, ben può possedere il carattere dell'idoneità ad incidere sulla volontà altrui, così che può provocare la lesione del bene giuridico; peraltro, calata nel concreto, la fattispecie appare certamente priva del requisito dell'univocità, essendo la condotta suscettibile di sfociare nell'attività, pienamente lecita, di adesione ad un movimento perseguente finalità compatibili con i principi democratici ai quali è improntato il nostro ordinamento (si veda lo statuto dell'associazione, in atti).

L'incitamento all'adesione, quindi, non appare univocamente e concretamente orientato alla lesione del bene tutelato.

Manca, pertanto, il pericolo, e cioè la concreta probabilità del verificarsi dell'evento dannoso.

L'azione, pur formalmente compiuta, in realtà non genera il pericolo della ricostituzione del partito fascista, con le caratteristiche legislativamente delineate (incitamento alla violenza, abolizione del metodo democratico).

In buona sostanza, può affermarsi che la condotta del Bordin si sia limitata ad una rievocazione, in termini nostalgici, di un determinato periodo storico, ed all'invito, pubblicamente esteso, a condividere le idee propugnate.

L'odierno imputato, quindi, ha agito nell'esercizio di un proprio diritto; conseguentemente, non è configurabile il conte-

stato delitto di apologia, avendo l'agente posto in essere un'azione giuridicamente consentita.

Il fatto, così come accertato, è soltanto formalmente e, quindi, apparentemente tipico, sicchè deve concludersi per l'insussistenza dello stesso, inteso in termini di azione penalmente rilevante e lesiva del bene giuridico protetto.

Conseguentemente, il Bordin va assolto perchè il fatto non sussiste.

Infine, deve ordinarsi la restituzione all'avente diritto dei manifesti sottoposti a sequestro.

P.T.M.

Il Tribunale, visto l' art. 530 c.p.p., assolve Bordin Giannetto dal reato a lui ascritto perchè il fatto non sussiste.

Ordina la restituzione all'avente diritto dei manifesti in giudiziale sequestro.

Novara, 2/2/1993

Il Giudice estensore

Lele Storti

Il Presidente

Bailli

Depositate in cancelleria il 9-2-1993

L' ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Dott. *Giuliana Maderna*)



Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Alba

N. 165/99/21 R.G.P.M.

n. 5/99 R.O.S.

DECRETO DI SEQUESTRO

- artt. 253 e segg., 549 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero.

Visti gli atti del procedimento in epigrafe relativo alle indagini preliminari nei confronti di **Bongiovanni Roberto**, nato a Torino il 12.11.1964 *Residente in Torino via Roma n. 2. Tel. 011/63844* per i reati di cui agli artt. 4/II-III L. 20.6.1952 n. 645 perché faceva affiggere per Alba alcuni manifesti esaltanti esponenti, principi e fatti del fascismo con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo della stampa

Rilevato che, in data odierna, alle ore 11.45, tramite comunicazione telefonica, il M.lio Lopes del NORM CC di Alba informava che due dei manifesti sopra indicati erano stati affissi in Alba e che altri manifesti erano nella disponibilità dell'indagato per l'affissione in altre zone della città di Alba

Ritenuta la necessità di garantire, a fini probatori, l'acquisizione dei manifesti in oggetto, in quanto trattasi di corpo di reato ipotizzato necessario all'accertamento dello stesso

- visti gli artt. 253 ss. c.p.p.

DISPONE

il **sequestro** di tutti i manifesti affissi, da staccarsi a cura della P.G. delegata, nonché di tutti gli altri nella disponibilità dell'indagato e/o ditta concessionaria del servizio affissioni, ovunque essi si trovino,

DELEGA

per l'esecuzione Ufficiali di P.G. appartenenti al NORM di Alba, con facoltà di subdelega, che cureranno la **consegna** di copia del presente provvedimento all'interessato, se presente.

DISPONE

che il verbale di sequestro sia immediatamente depositato in Segreteria, con notificazione di avviso di deposito al difensore di fiducia o, in difetto di nomina, all'avv. Marino Careglio, del foro di Alba, d'ufficio;

Il presente atto è da intendersi anche quale informazione di garanzia per la persona sottoposta alle indagini per i reati come sopra indicati, con avviso della facoltà di nomina di un proprio difensore di fiducia. La persona sottoposta alle indagini sarà altresì invitata, qualora non si fosse già autonomamente provveduto, a dichiarare o eleggere domicilio e avvertita che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della elezione, le successive notifiche saranno eseguite nel luogo in cui il presente atto è stato notificato ovvero mediante consegna al difensore di fiducia eventualmente nominato.

Alba, 20/04/99



PUBBLICO MINISTERO
(Riccardo Chio)

REGIONE PIEMONTE
CANTONE DI ALBA

DEPARTAMENTO DI NOTIFICAZIONE

Località: PP CA Alba

no: 1520 Alba (CS)

Bongianni Roberto

Bongianni Roberto

PROCURA DELLA REPUBBLICA



TRIBUNALE DI ALBA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

UDIENZA DEL 27 ottobre 1999

Sentenza N.105/99

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.N.299/99 GIP

R.G.N.165/99 PM.

Il Giudice dell'Udienza Preliminare

DR. Carlo GNOCCHI

Corpi di reato
N.434 ord.

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Depositata in
cancelleria il

28/10/99

NELLA CAUSA PENALE CONTRO

Comunicata alla

PG. II-----

BONGIOVANNI Roberto - n.Torino 12/11/1964 - res.Treiso via
Roma n.9 - libero presente - dif. di fid. avv.ii L.Riccardi e
R.Rambozzi -

Fatta scheda il

IMPUTATO

Campione n.-----

del delitto p. e p. dall'art.4/II -III c.L.20/6/1952 n.645 perché
esaltava pubblicamente esponenti, principi e fatti del fascismo,
facendo affiggere nel territorio del comune di Alba manifesti
riproducenti, tra l'altro, il simbolo del fascio littorio, la fotografia
di Mussolini, slogan (quali contro l'abuso del capitalismo, contro
le selvagge immigrazioni") ed un messaggio postumo di Mussolini
agli Italiani esaltante la politica del Ventennio.

Estratto Esecutivo

al PM. II-----

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo della
stampa. In Alba, il 20/04/1999.

Il Collaboratore di Giustizia
Giuseppe [firma]

Conclusioni delle parti

Il Pubblico Ministero espone i fatti e chiede rinvio a giudizio.

La difesa chiede n.d.p. perché il fatto non costituisce reato o
perché il fatto non sussiste.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato:

che in data 25.3.99 l'imputato comunicava alla Questura di Cuneo l'operatività, anche in provincia di Cuneo e a partire dall'1.4.99, di una sede del movimento 'Fascismo e libertà', la quale sarebbe stata ubicata presso l'abitazione dell'imputato in Treiso via Roma n.9 allegando alla comunicazione copia di numerose pronunce dell'Autorità Giudiziaria (decreti di archiviazione o sentenze di assoluzione); che l'imputato chiedeva al Comune di Alba -servizio pubblico affissioni- di poter fare affiggere, negli spazi consentiti, cinquanta manifesti per quindici giorni dal 20.4.99 al 4.5.99; che due di questi manifesti riproducevano i simboli caratteristici del fascio littorio, mentre degli altri alcuni riproducevano le fotografie di Mussolini e Lenin con sotto due dichiarazioni scritte, mentre altri riportavano una lunga dichiarazione a firma di Mussolini con la dicitura '28 aprile 1945-28 aprile 1999';

che a seguito dell'affissione in Alba di due dei manifesti appena descritti la locale Procura, ravvisando il reato di cui all'art.4 secondo e terzo comma L.645/1952 (c.d. legge Scelba), provvedeva al sequestro di 51 manifesti: 28 raffiguranti l'immagine di Mussolini e Lenin, 8 con la dicitura '28 aprile 1945-28 aprile 1999 100 000 caduti per non dimenticare...per continuare a sperare'; 15 manifesti con l'immagine del fascio littorio;

che all'interrogatorio per il reato sopra indicato il Bongiovanni si avvaleva della facoltà di non rispondere; che successivamente i suoi difensori depositavano una memoria scritta chiedendo l'archiviazione;

che invece il Pubblico Ministero esercitava l'azione penale chiedendo il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati indicati in rubrica;

che all'udienza preliminare del 27.10.99 il Pubblico Ministero e la difesa concludevano come in atti;

Ritenuto:

che tra i manifesti sequestrati occorre focalizzare l'attenzione su quello che reca la firma di Mussolini, posto che gli altri si limitano o a effigiare il fascio littorio o a riportare le fotografie del capo del fascismo e di Lenin accompagnate da didascalie nella sostanza insignificanti e generiche;



che il proclama firmato Mussolini conteneva invece alcune affermazioni importanti e significative, in particolare: "Prima della sconfitta vi avevo dato vent'anni di progresso e di ordine e costruito un'Italia che ancora oggi resiste", "Dissero ancora che vi avevo tolto la libertà ed è vero ma in cambio aveste pace sociale e sicurezza che la democrazia antifascista non vi ha mai garantito e non vi garantirà mai", "Insieme abbiamo vissuto un grande e bellissimo sogno", "Gli uomini che oggi celebrano come una vittoria il bagno di sangue sono invece quelli che hanno perso la pace", "Quando mi appesero per i piedi dopo avermi assassinato, dalle mie tasche non cadde un quattrino"; che le stesse vanno considerate come dirette ad esaltare il mito del fascismo e in particolare del suo capo storico, rievocando comunque in termini nostalgici e celebrativi l'epoca del ventennio fascista;

che tuttavia il manifesto va esaminato alla luce della giurisprudenza di legittimità relativa all'art.4 L.645/1952, la quale afferma che: "L'apologia di fascismo costituisce reato, ex art.4 della legge n.645 del 1952, se posta in essere con una condotta idonea a favorire la concreta possibilità di riorganizzazione del partito fascista (Cass., 22.12.1979, n.11106); che il Supremo Collegio ha cercato in tal modo di armonizzare due principi desumibili entrambi dalla Carta costituzionale: la libertà di manifestazione del pensiero (art.21) e il divieto di ricostituzione del partito fascista (art.XII disp.trans Cost.) nel senso che integra il reato di cui alla legge Scelba non ogni e qualsivoglia esaltazione del partito fascista, ma solo quella apologia che determina concretamente il pericolo di ricostituzione del partito fascista;

che alla luce della menzionata giurisprudenza occorre valutare se la condotta del Bongiovanni fosse idonea a far sorgere il concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista; che per dare una valutazione in questo senso è necessario esaminare le finalità e il contenuto dell'azione politica del movimento 'Fascismo e libertà' così come indicate nello statuto del movimento;

che lo statuto si propone la finalità di costruire una 'democrazia corporativa' in un sistema di rappresentatività dei corpi sociali (art.3 lett.f); che questo tipo di democrazia "si compendia essenzialmente nel rispetto e nella salvaguardia delle libertà di stampa, di associazione, di espressione e di religione" (art.3 lett.g); che dal punto di vista dell'assetto costituzionale dei poteri lo statuto si propone la

realizzazione della Repubblica presidenziale, con un Presidente direttamente eletto dal popolo, un parlamento bicamerale ad elezione popolare, la gestione delle imprese da parte delle forze produttrici (imprenditori, tecnici e lavoratori); che pare del tutto evidente che un contenuto così fatto dello statuto impedisce di individuare nel movimento 'Fascismo e libertà' un tentativo politico di restaurazione del regime fascista, posto che quest'ultimo si è caratterizzato nella sua esperienza storica con la marcata limitazione della libertà di stampa (decreto legge 15.7.1923 n.3288, riformato con r.d.10.7.1924 n.1081), di associazione (legge n.2029/1925) e di riunione e associazione (r.d.6.11.1926 n.1848); che il fascismo aveva dapprima ridotto a un simulacro la Camera dei deputati, con la legge n.1019 del 1928, in base alla quale gli elettori non erano chiamati ad esprimere su liste concorrenti, ma su una sola lista di 400 nomi proposti dalle strutture e dalle organizzazioni collaterali al partito e vagliate dal Gran Consiglio sulla quale gli elettori dovevano esprimersi con un sì o con un no senza alcuna possibilità di modificare i singoli nomi, che tuttavia anche questo simulacro venne meno con la legge soppressiva della Camera dei deputati ed istitutiva della Camera dei fasci e delle corporazioni (legge 19 gennaio 1939 n.129); che nello statuto sopra esaminato non si rinvennero affermazioni di denigrazione della democrazia, né della Resistenza né venature antisemite; che quindi non può ritenersi che i manifesti di cui era stata chiesta l'autorizzazione per l'affissione siano idonei a favorire la concreta possibilità di ricostruzione del partito fascista come conosciuto nell'esperienza storica italiana; che depongono in questo senso anche l'invocazione contenuta nello statuto diretta al sollecito adeguamento del processo penale italiano ai principi approvati in sede europea con abolizione totale del rito inquisitorio, posto che l'esperienza fascista aveva portato all'approvazione del codice di rito del 1930, il quale presentava spiccati elementi di stampo inquisitorio; che per queste considerazioni quindi va dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato perché il fatto non sussiste; che per effetto della sentenza di non luogo a procedere va disposta la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro

P.Q.M.

Visto l'art.425 cpp



Dichiara non luogo a procedere nei confronti dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Alba, 27.10.99

Il Cancelliere di Cancelleria
Giuseppe ROGGIA

Il GIP

TRIBUNALE DI ALBA
DEPOSITATA in Cancelleria oggi



N. 267/93 R.G. notizie di reato
N. 17/93 R. PERQ.

PMT Mod. 046

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di ASTI

DECRETO DI PERQUISIZIONE LOCALE
- artt. 250 e segg., 549 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero MARIO BOZZOLA

Visti gli atti del procedimento n. 267/93 MOD. 21
nei confronti di GARIGLIO CARLO, nato a Torino il 7/2/1964, res. Valfenera, via
Villanova, 48
per il reato di violazione dell'art. 2 p.1° cpv. L. 20/6/52 N. 645

poichè vi è fondato motivo di ritenere che nei locali a disposizione del
GARIGLIO presso la sua abitazione si trovino documenti attinenti il reato per
cui si procede

Visti gli artt. 250 e segg. c.p.p.;

D I S P O N E

la perquisizione locale della abitazione del nominato GARIGLIO CARLO, in Valfe-
nera, via Villanova, 48

(1)

con conseguente sequestro, a norma dell'art. 252 c.p.p., di quanto rinvenuto;
che copia del presente decreto sia consegnata alla persona sottoposta alle
indagini/imputato se presente, o a chi abbia l'attuale disponibilità del
luogo (2)

con avviso che ha___ facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dello art. 120 c.p.p.,

Delega per la perquisizione Ufficiali di Polizia Giudiziaria della
SEZIONE DI P.G. della Procura c/o il Tribunale di Asti -

ASTI, li' 18 MARZO 1993


IL PUBBLICO MINISTERO
MARIO BOZZOLA

È COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ASTI 18 MARZO 1993

L'OPERATORE AMMINISTRATIVO

• Gabriella BELGERO •



ART. 120 c.p.p. - TESTIMONI AD ATTI DEL PROCEDIMENTO -

1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
 - a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
 - b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

- =====
- (1) Dare atto, se del caso, dell'urgenza e della conseguente deroga ai limiti temporali previsti dall'art. 251 c.p.p. (ore 7; ore 20).
 - (2) Se mancano le persone indicate si applicano gli artt. 250, comma 2. c.p.p. e art. 80 D.L. 271/89.



Procura della Repubblica in Asti

PRESSO IL TRIBUNALE

N. prot. 267/93 MOD R:21 Risposta a nota.....

Asti li 26 MARZO.....19 93..

OGGETTO:

IL PUBBLICO MINISTERO

visti gli atti delle indagini preliminari nei confronti di GARIGLIO CARLO e il decreto di archiviazione in data 24 MARZO 1993 del G.I.P. del Tribunale di Asti; poichè non sussiste alcuna esigenza per il mantenimento del sequestro del materiale repertato dalla Polizia Giudiziaria, ordina lo svincolo del sequestro e la restituzione a Gariglio Carlo del materiale di cui si tratta, delegando per l'esecuzione la Sezione di Polizia Giudiziaria di questa Procura.

IL PUBBLICO MINISTERO
- MARIO BOZZOLA -



È COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Asti 26 MAR. 1993

L'OPERATORE AMMINISTRATIVO
- Gabriella BELGERO -



H. 31/92 R. G. notizie di reato
N. 169/89 R. G. G.I.P.

TRIBUNALE DI TERNI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Terni

Letti gli atti del proc. pen. n. 169/82 nei confronti di/relativi a
Castellan Fulbert

Letta la richiesta dello stesso P.M. e ritenuto di dover far proprie le
Sue conclusioni che qui debbono intendersi come trascritte:

Visti gli artt. 409, 1° co. C.P.P./411 C.P.P.:

DECRETA

l'archiviazione degli atti per i motivi di cui in premessa e la restituzio-
ne degli stessi al P.M. in sede.

Terni, 25.2.89


IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
L'AUSSILIARIO

[Handwritten signature]

VISTO: Depositato in Cancelleria

IL 24/2/89
IL CANCELLIERE
[Handwritten signature]

IL G.I.P.
(Dr. Edoardo Magrini)
IL GIUDICE



Rilevato che l'unica condotta posta in essere in Terni è quella relativa all'affissione dei manifesti e che, pertanto, altra Procura della Repubblica è competente a giudicare in ordine alla eventuale sussistenza dei delitti di cui agli artt. 1-2 L. 645/1952; *alle quali andrebbe tra i suoi gli*
att. in causa;
Considerato pertanto che, questo Ufficio è territorialmente competente a valutare esclusivamente l'eventuale sussistenza del delitto di cui all'art. 4 L. 645/52;

Ritenuto tuttavia che la fattispecie di cui al primo comma è da escludere in quanto la norma punisce la sola propaganda diretta alla costituzione di movimenti fascisti (sull'evidente presupposto che questo ancora non sia costituito) e non anche la propaganda diretta ad attirare adesioni ad un gruppo già operante;

Ritenuto che la fattispecie di cui al secondo comma va del pari esclusa in quanto il manifesto defisso non esalta né esponenti, né principi, né fatti, né metodi del fascismo, né le sue finalità antidemocratiche, né idee o metodi razzisti, ma pone soltanto in risalto il termine "fascismo" ed un fascio littorio e cioè un nome ed un emblema non compresi nella lista;

Considerato che, per il principio di stretta legalità, alle norme incriminatrici non può essere data interpretazione analogica "contra rebum";

Ritenuto che le suesposte considerazioni impediscano "in limine" di prendere in esame la questione di merito relativa alla individuazione della natura del movimento e della sua eventuale illegalità;

Considerato anche l'esito delle indagini svolte dalla DIGOS di Terni dal quale risulta che il movimento ha limitatissime adesioni in Terni



TERAMO

(2)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari Dott. ALDO MANFREDI ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

MASCIOTTA DI NARDO DI MAIO Eliò, nato ad Atri il 16.02.1947.

ed ivi residente in Via Trinità n.16

- libero - presente -

IMPUTATO

del delitto p.e.p. dagli artt. 4, commi 2 e 3 L.

20.6.1952 n. 645/81, 1° co. C.P. come modificato

dall'art. 10 L. 22.5.1975 n. 152 perché mediante

l'affissione di pubblici manifesti pubblicamente

esaltava la figura di Benito Mussolini, nonché fat

ti specifici del periodo fascista, segnatamente

con le frasi "la storia non si é fermata a Piazza

Loreto e Mussolini vince" ed infine principi pro-

pri del fascismo con la testuale frase: "Chi tradi-

sce i suoi é destinato a morire".

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con

il mezzo della stampa.

Accertato in Atri il 6.2.1992

N. 03-03-93 Reg. Sent.

IN DATA

03-03-93

DEPOSITATA

12 MAR. 1993

N. 1081/92 R.G. GIF

N. 143/92 R.G.N.R.

Comunicata ex art. 548 C.P.P.

al Procuratore Generale

il 12 MAR. 1993

Ricevuta _____

Avviso deposito ed estratto
spedito all'imputato il

12 MAR. 1993

12 MAR. 1993

al P.M. _____

al difensore 12 MAR. 1993

Notificato _____

Sentenza passata in giudicato

Scheda _____

Atti all'Ufficio Campione

Penale il _____

Redatta parcella

il _____

N. _____ Camp. Pen.

Comunicazione elettorale

Estratto corpi di reato

Estratto esecutivo definitivo

P.M. Sede

Comunicazione P.S.

Archivio _____

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il Commissariato di P.S. di Atri in data 8 febbraio 92 riferiva alla locale procura che alcuni giorni prima erano stati notati, affissi ai muri delle Vie centrali della cittadina, numerosi manifesti recanti simboli e scritte inneggianti al fascismo ed alla sua ideologia, recanti la sigla "Movimento Fascismo e Libertà".

Esperiti gli accertamenti del caso era risultato che i manifesti suddetti erano stati fatti affiggere da tale Masciotta Di Nardo Di Maio Elio, aderente al movimento di cui sopra.

Unitamente alla comunicazione della notizia di reato venivano allegate alcune foto riproducenti i manifesti in questione.

Ravvisandosi nella condotta posta in essere dal Masciotta il delitto di apologia di fascismo il P.M. richiedeva il rinvio a giudizio del predetto.

Si perveniva così all'udienza preliminare del 9 Marzo 93 che era celebrata alla presenza del prevenuto.

La difesa, che aveva già presentato ampia memoria con relativi allegati, produceva altri documenti volti a comprovare gli scopi del movimento autore dei manifesti.

Si procedeva quindi alla discussione, al cui esito le parti concludevano come da verbale.

Osserva il GIP: Perché una condotta apologetica del fascismo e delle sue idealità costituisca reato è indispensabile alla stregua del generale principio di necessaria offensività della condotta concreta che la stessa possa determinare il reale pericolo che venga riorganizzato il partito fascista, e cioè una specifica compagna politica che miri, attraverso metodi violenti, ad attentare e rinuocere l'at-

tuale ordinamento democratico, per sostituirvi un regime dittatoria-
le, in tutto coincidente con quello che dominò nel ventennio.

Ed infatti lo scopo della legge in questione è quello di dare concre-
ta attuazione al disposto di cui alla XII disp. trans. della Corte Cos-
tituzionale, che appunto vieta la riorganizzazione del partito fascis-
ta.

Si vuole quindi che l'ordinamento vigente non corra un tale rischio
ed in ciò deve ravvisarsi un bene giuridico protetto.

ciò sta a significare che una semplice azione divulgativa di idee e
principi politici, svincolata da ogni concreta finalità di sovverti-
mento delle istituzioni, non lede il bene protetto, ed anzi è espres-
sione del fondamentale diritto di libertà del pensiero che va assicu-
rato a tutti, anche a chi si dice sostenitore di idee fasciste. poten-
do esso trovare limitazione solo a fronte di un pericolo concreto che
ne giustifichi il sacrificio.

Orbene i manifesti affissi dall'imputato si limitano ad una innocua
difesa elogiativa del regime fascista, ed anzi, più che del regime,
della figura di indubbio rilievo storico, del suo leader, delle idee
di patria e nazione, della ricerca di una via politica alternativa al
capitalismo ed al Comunismo.

Non vedesi come tali proposizioni, possano avere una carica suggestiva
tale da indurre un adeguato numero di persone e di agire con proposi-
zioni di sovversione e certo ciò non può derivare dall'utilizzazione di
determinati simbolismi che ormai non turbano più nessuno.

Va poi detto che i manifesti sono opera del movimento "Fascismo e li-
bertà" nel cui statuto non vi è alcuna traccia di propositi di vio-
lenza o di alternativa alla democrazia.

Emerge ~~per~~ semplicemente il desiderio di ripristinare quella che viene ritenuta "verità storica" circa la reale dimensione del movimento fascista, di riaffermare determinati valori, nella piena accettazione e nel rispetto delle vigenti istituzioni.

Ben oltre sono le condotte che arrecano concreto pericolo per il sistema democratico che lo avvilitiscono ed umiliano, ed esse sono sotto gli occhi di tutti.

Cio stante la condotta posta in essere dal prevenuto non integra alcuna ipotesi criminosa, per cui va pronunciata sentenza di non luogo a procedere per tale ragione.

P. Q. M.

Visto l'art.425 cpp;

dichiara non luogo a procedere nei confronti di Masciotta Di Nardo Di Maio Elio in ordine al delitto lui ascritto, perché il fatto non é previsto dalla legge come reato.

Teramo 3 Marzo 93

Il collaboratore di cancelleria
Annunziata Adolini
Cancelleria

Il Giudice per le indagini preliminari
(Dott. ALDO MANFREDI)


TRIBUNALE DI TERAMO

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
depositato oggi il 2 MAR. alle ore

Il collaboratore di cancelleria

20

N. 1/A/92 R.G. notizie di reato
N. 105/92 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
-art.409/408 c.p.p.-

Il Giudice dott. ssa O. Capozzi,

LAZI gli atti del procedimento penale n. 1/A/92 nei confronti di/relative
* Rotondo Pasquale e Fazio Alfonso in ordine ai reati di cui all'art. 206-52 n. 645

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 24/2/92

riconosciuto che nel "Moviment Fucinaro è Schivo" non è stata commessa una
attività volta alla costituzione del discepolo ma che ha scaturito e così causa
per i componenti del dirett. di archiviazione emessa dal GIP presso il Tribunale di Trapani in data 12-1-92.
Ritenuto altresì che parte giudice giudiciale in piena conoscenza
del suddetto dirett. la cui motivazione deve essere ritenuta integralmente
quella qui trascritta.

Visto l'art.409/408 c.p.p.

P.Q.M. ...

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al
Pubblico Ministero in sede.

Caltanissetta, il 27-2-92

IL GIUDICE

Espositato in Cancelleria il 27-2-1992

N. 1799/91 *Mod 44* R.G. notizie di reato

N. _____ R.G. G.I.P.



CR 1876

Affogliaz. N. _____

TRIBUNALE DI ORISTANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

(artt. 409 - 411 c.p.p.)

Il Giudice D. G. Tempom

Letti gli atti del procedimento penale n. (192 EIP) - 788/91 Mod 44

nei confronti di relativo a IGNOTI - Art. 1 e 2 - L. 20-6-52 - n. 645
emec mod. art. 10 L. 15-2-78 in Nozioni d. 24-12-81

per _____

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero SEDE

in data 1-4-92

Ritenuto che agli atti assunti non forniscono elementi utili per l'identificazione dei responsabili e che comunque è esistita un rapporto

Visto l'art. 409/411 c.p.p.

P. Q. M.


Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Oristano, li 6-5-92

IL GIUDICE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Depositato in Cancelleria il 6-5-92



P. Q. 4-470

N. 800/81 R.G. notizie di reato

Affolliaz. N.

N. R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI

ORISTANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

(artt. 409 - 411 c.p.p.)

Il Giudice M. G. Taurou

Letti gli atti del procedimento penale n. (192 EIP) 800/81 Neddy

nei confronti di/relativo a IGNORI - ART. 1, 2, 5, 20, 6, 52, M. S. S.
di cui è madd. art. 10 - L. 15.2/75 in Toderini d. 24.12.81

per

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero SEDE

in data 1-4-82

Ritenuto che agli atti assunti non forniscono elementi utili per l'identificazione dei responsabili e che comunque le condotte in oggetto non integrano gli estremi di reato ipotizzati.

Visto l'art. 409/411 c.p.p.

P. Q. M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede. Dispone la restituzione del materiale in deposito al cap. ...

Oristano, li 6-5-82


IL GIUDICE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Depositato in Cancelleria il 6-5-82

18-5-82



N. 801/81 R.G. notizie di reato Mod 44
N. R.G. G.I.P.



CR
Affogliaz. N. 4875

TRIBUNALE DI ORISTANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
(artt. 409 - 411 c.p.p.)

Il Giudice D. G. Tauroni
Letti gli atti del procedimento penale n. (192 BIP) 801/81 Mod 44
nei confronti di/relativo a IGNORI Art. 402 L. 206-52 n. 645
e sue modol. est. 10-1-152/75 d. 24-12-81
per

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero SEDE
in data 1-4-82

Ritenuto che agli atti assunti non forniscono elementi utili per l'identificazione dei responsabili della affissione dei manifesti e
la campagna di condotta a seguito non istruita
ad opera dei sott. ignori?

Visto l'art. 409/411 c.p.p.

P. Q. M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
~~Il Pubblico Ministero ha presentato la richiesta di archiviazione in data 10-1-82.~~
Oristano, li 6-5-82 IL GIUDICE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
TRIBUNALE DI ORISTANO

Depositato in Cancelleria il 6-5-82

È copia conforme all'originale
Oristano, 18 MAG 1982
Il Cancelliere

n. 1889/91 notizie di reato
n. _____

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Brindisi

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
artt. 408\411 c.p.p.; 125 e 126 D.Lv. 271\89

Al giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Brindisi

Il P.M. Dr. Nicola Fiacente
visti gli atti del procedimento penale di cui all'epigrafe.
nei confronti di
LA NEVE ~~Castello~~ (art. 4 l. 645\1952) _____

iscritto nel registro notizie di reato in data 29\11\1991 _____


ritenuto che le esperite indagini non hanno evidenziato
ipotesi di reato a carico del LA NEVE ai sensi della legge
645\1952; ritenuto che l'indagato e gli altri appartenenti
al "Movimento Fascismo e Libertà" non risultano aver posto
in essere manifestazioni pubbliche o comizi in questo
Circondario, nè avere adottato metodi di propaganda violenti
o intimidatori suscettibili di integrare l'ipotesi di cui
all'art. 4 l. 645\1952; ritenuto che lo statuto del "M.F.L."
non appare evidenziare finalità antidemocratiche, in quanto
non propugna la soppressione dei principi costituzionali;
rilevato altresì che il LA Neve risulta essere dimissionario
dal "M.F.L." e che il citato movimento non risulta avere
beneficiato di contributi diversi dal conferimento di (solo)
4 quote di iscrizione.

visti gli artt. 408\411 c.p.p.; 125 D. L.v. 271\89

chiede

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia
disporre l'archiviazione del procedimento per insussistenza
della ipotesi di reato originariamente configuratasi.

Brindisi 11\5\1992_


IL SOTT. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Nicola Fiacente)

depositata nella cancelleria del giudice in data _____

REPUBBLICA ITALIANA

N° 40/92 sen

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 1158/91 N.R

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di

N° 149/92 GIP

Arezzo Dott. FRANCO CHIMENTI

Proc. pen. c/

ha pronunciato la seguente

Billi Giorgio + L

S E N T E N Z A

GIUDIZIO DRD.

nel procedimento penale n. 149/92 R.G.I.P.T.

ex 425 eff.

C O N T R O

UDIENZA PRELIMINARE

1) BILLI GIORGIO, nato a Cortona 2.12.54 ivi res. Vicolo della

DEL 16 APR. 1992

Luna; Libero Presente
Dif. di fiducia: Avv. M. Bianconi di Arezzo

DATA DEPOSITO:

2) BARZIZA PIETRO, n. 1.12.42 Portici residente Desenzano del Garda

1) DISPOSITIVO

Garda Via Minelli nr. 25; Libero Assente
Dif. di fiducia: Avv. A. Liberatori

16 APR. 1992

3) Salvi alessandro, n. Sansepolcro 13.4.63 ivi residente Piazza

della Repubblica N. 12;

2) MOTIVAZIONE

Libero Presente
Dif. di ufficio : Avv. S. Pasquini di Arezzo sost. all'ud. prel.

16 MAG 1992
~~16 APR 1992~~

del 16.4.1992 dall'avv. M. Bianconi a norma dell'art. 97 comma 4
c.p.p.

IN GIUDICATO IL

I M P U T A T I

BILLI GIORGIO e SALVI ALESSANDRO:

A) del reato di cui all'art. 4 co. III L. 645 /52 per avere, in SCHEDE IL

concorso tra loro, e con altre persone da identificare, compiuto
pubblicamente apologia del disciolto partito fascista a mezzo

della stampa, affiggendo nel territorio della Provincia di Arezzo

manifesti con gli emblemi del fascio e le scritte: Movimento N° CAMPIONE PENALE
fascismo e libertà".

In Castiglion F.no in Sansepolcro, in Foiano della Chiana e
altrove nella provincia di Arezzo nel dicembre 91.

BARZIZA PIETRO:

B) del reato di cui all'art. 4 co. III L. 645/52 e 110 C.P. per
avere concorso con il reato descritto al capo A° portandosi
quale notaio a raccogliere l'atto di Costituzione del movi-
mento, nonostante il chiaro riferimento a simboli e nomi del
disciolto partito fascista.

In Castel Goffredo il 25/7/1991

Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
in persona del Dott. S. Anania sost. proc.

Fatto e Min Ho

All'ente dell'ordine preliminare il P.M. includeva
 per il rinviare e giudizio di tutti gli imputati fu
 i vari loro rispettivamente esdebitati. - Per contro
 di persona richiedevano pronunce di non luogo e
 procedure nei confronti dei rispettivi esdebitati.

È essere.

Nel dicembre 1991, per iniziativa di Billi Propri, 
 aderente al M.S.I. - D.N. e attualmente rappresentante
 e coordinatore per il Comune di Cortone del "Movimento
 Femmina e Libertà", con sede in Milano, costituito per
 atto Notaro Bernice Pietro in Castelgoffredo (MN) il 27/7/91,
 nonché di Felvi Alessandro, anch'egli aderente al
 detto Movimento ^{e suo rappresentante} per le zone di Cassepolero, oltre
 che per iniziativa di altri non identificati, venivano
 affissi nella Provincia di Arezzo (comuni di Fiesole
 della Piana, Cassepolero, Castiglione Fiume e altri) alcuni
 manifesti di propaganda e favore del detto "Mo-
 vimento", con l'evidente scopo di reclutare nuovi
 aderenti. Il fatto venne segnalato alla Procura della Rep.
 di Arezzo del Commissariato di P.S. di Cassepolero,
 del C.C. di Castiglione Fiume e della Questura di
 Arezzo (DIS 05) - si procedeva al sequestro dei
 manifesti ritenendoli promossi capi di reato in
 relazione all'ipotesi delittuosa di epulonia del perimento

prevista dall'art. 4 Legge 20/6/1952 n. 645 -
 All'atto sulle irregolarità il P.M. richiedeva
 il rinvio e proibizione del Billi e del Zalvi
 in ordine al reato previsto dall'art. 4 co. 1^o
 legge 645/52, ~~per~~ nonché del Berzice per
 concorso nel medesimo reato formulando
 imputazioni addebitate come ai capi A) e B)
 dell'epitaffio.

Invece all'imputato Berzice non si è subito
 che debba pronunciarsi nei suoi confronti restando
 di non luogo e procedendo per non ~~avere~~ avere
 commesso il fatto. Invero, il fatto che gli viene contestato
 è quello di ~~avere~~ concorso con il Billi e il Zalvi
 nelle attività di propaganda e apologetica di
 un movimento ("Fascismo e Libertà") avente le
 caratteristiche e perseguita le finalità proprie
 del diritto partito fascista, movimento che
 egli stesso aveva contribuito e contribuisce
 l'otto ~~ad~~ di costituzione ~~del~~ ~~movimento~~ ~~stesso~~
 in data 25/7/47. Orbene: improprio indicare le prestazioni
 e il qualità "Movimento" presentate e meno le
 caratteristiche sanzionate dalla legge 645/52, e
 evidente che il Berzice, nell'esercizio delle sue
 funzioni scaterili, si è levato e presta le
 sue opere per la costituzione del movimento stesso

possibile in essere in tal modo il presupposto per
 l'attività delittuosa compiuta successivamente dai
 imputati consistente nell'effettuare i concetti
 "inverosimili", ma senza minimamente concorre
 in tale attività di preparazione, ~~per~~ ~~non~~ ~~essendo~~ ~~che~~
~~non~~ ~~espressamente~~ prevista nell'atto costitutivo
 loro o nell'oggetto dell'ente e che, dunque, si pone
 del tutto al di fuori della sua condotta. Per buona
 ragione, l'attività epolemica ventualmente addebitabile
 al Billi e al Telvi non può addebitarsi e
 titolo di concorso al Berzice, né sotto il profilo oggettivo
 non avendo egli partecipato materialmente, né
 sotto il profilo soggettivo non essendo prova alcuna
 che egli ne è stato deciso o concertato con lui.

L'esistenza illecita della associazione parte in
 essere con l'atto materiale del 25/7/91 potrebbe, se mai,
 portare alla incriminazione del Berzice ai sensi dell'
 art. 1 della citata legge 20/6/52 n. 645, ma per un
 fatto materialmente del tutto diverso da quello
 e lui contestato con la richiesta di rinvio a giudizio
 Telebi punto 1/P non avrebbe alcun potere di previsione
 in considerazione ai fini della sanzione del segreto
 di cui all'art. 429 c.p., non avendo il P.D., un rapporto
 né ai sensi dell'art. 423 c.p., provocato alla rila-
 tive contestazioni della associazione in questa istanza.



essere di propaganda e di incitazione al ri-
 pristino della dottrina fascista sulle sue fe-
 ulicarie caratterizzazioni: la violenza, il rifiuto
 del metodo democratico, il razzismo. N'eltronde,
 due tele ric le "retio" delle norme in esame
 risulta essi diversamente di quanto si porta dalla
 legge 645/52 elaborata dall'art. 1, deve puntualmente
 le caratteristiche dei due corsi. L'associazione (o il
 movimento) per qualificarsi come nazionalista del
 diritto partito fascista - è sempre evidente
 che non basta e interpretare il resto "de quo"
 l'affermazione di manifesti (o la distribuzione di vo-
 lantini) da in ~~qualunque modo~~ qualsiasi modo
 rivoluzionaria e fascista, occorrendo di volta in
 volta volutamente il contenuto nell'ottica sopra
 indicata. Le norme lotti di legge, sul resto ha
 più volte ribadito tali principi interpretativi -

Si richiama per le tre volte, la sentenza Cass.
 n. 10.10.78 che così stabilisce: "Manifesti e scritte
 propagandistiche nei quali possono interpretare il resto
 di epoleme del fascismo possono non si limitano
 ad una invocazione di fine del regime
 fascista, ma mirano ad una sua abolizione
 e restaurazione mediante il richiamo del tutto
 politico del capo del fascismo ad una interpretazione

ella realizzazione pratica di un'azione politica ispirata a quel regime - la valutazione della idoneità o meno di manifesti e riviste ad offendere il sistema democratico e ad integrare il delitto di apologia sul fascismo e rimessa al giudice effondimento del giudice di merito.



È dunque doverosa e necessaria, nella specie, un'attenta di rinvio alle mani.

"inquinati" - Tutti ^(tranne uno) ~~tranne uno~~ l'intestazione

"Movimento Fascismo e Libertà" e uno di spiazzi, consiste nella polissema riproduzione dell'atto costitutivo e dello Statuto del detto Movimento.

L'unica e monouca tale intestazione porta il titolo:

"Fascismo e Libertà" - È di essenziale importanza l'esame dell'atto costitutivo e dello Statuto del Movimento, fascista, come più detto, e l'Atto ufficiale



(MN) il 25/7/91 e ciò non solo con riferimento

al manifesto che lo riproduce, ma anche ai fini di una corretta valutazione degli altri manifesti

che, più o meno esplicitamente, e quel "Movimento" di richiamano. Erano: invano si cercherebbe nel

testo dell'atto costitutivo e nelle regole e finalità indirette nelle Statute l'espressione di idee, finalità e metodi tipici del circolo partito fascista in contrasto con i principi

che supponiamo il nostro ordinamento costituzionale
 e che sono sinteticamente, una effere concetti,
 enunciati nella norme di cui all'art. 1 sulla legge
 645752 sotto il titolo "Riorganizzazione del diritto
 partito fascista" - In sostanza il sistema politico
 proposto dal "Rinascimento", che si propone di ro-
 vinare la C.S. "democratica partito cristiano" con
 la C.S. "democratica corporativa" e cioè con una
 democrazia in cui abbiano voce tutte le categorie
 sociali, non soltanto, ma anche fa proprio il
 compito democratico prevedendo tra l'altro, un Parla-
 mento tripartito di elezione popolare e limitazioni
 ad occupare la suprema istituzione, con espli-
 cito riferimento alla Repubblica tripartita con un
 Parlamento tripartito eletto dal Popolo. Le norme
 statutarie si riferiscono, principalmente, e indicano
 la necessità di risolvere i più urgenti problemi
 della vita nazionale quali la lotta alla droga, il
 problema della casa, la lotta al crimine or-
 ganizzato ecc. - Altri pochi elementi che possono costituire
 in un sistema il fascismo o sono puramente
 formali e privi di contenuti sostanziali
 (nell'oblio e non tempo indietro), così come
 quello concernente il simbolo del M.F.L., descritto
 al punto II del capo I dello Statuto come proprio

sulla Repubblica Romana di Nerone (non si sa,
 e non è più il caso di indagarlo, con quale ripro-
 duzione stante), composto da un fascio di fogli repub-
 blicani di cui ci si sapeva & a desiderare i parti-
 colari, o si richiamano ad aspetti non squisitamente
 politici della "ottimo perista" e peristole. L'uscita
 dal campo contraddetto della legge 647/52 (ad esempio
 il c. d. "corporativismo"), o, infine, uno elemento attraverso
 i quali si tende, anche se più di una specie corru-
 ptionale, e per essere ogni direzione nostra cui confron-
 to di quella parte della cittadina nuova che si è pubblica-
 mente compromessa dal partito repubblicano (rappresen-
 tazione della nuova costituzione transitoria, riferimento
 al mondo unitario partitico dei Comunisti della
 PSI ecc.) - Infine, non ripro per e meno di avere
 come bene anche il nome della "peristole", attraverso il
 contraddittorio esortamento tra "peristole" e "libertà"
 tra & e sinistra che nella intenzione (almeno
 apparente) agli occhi non vi è la tendenza ad
 peristole nei suoi elementi più determinati, ma la
 tendenza di un "peristole" ^{nuovo} moderno, e inserito nel
 l'ordinamento democratico - e ciò si è detto, intesa
 non del velivolo (piccoli non sarebbe certo questa la
 sede competente) la razionalità di una tale impo-
 zione.

Importa qui accertare che i manifesti che si riferiscono
inciso e del "movimento", sono riprodurre
le norme costitutive e statutarie non costituiscono
alcun elemento da contestare e tali imputazioni.

Tutt'al più in alcuni di tali manifesti si potrà
~~trovare un riferimento~~ scoprire una certa
nostalgia per quella realtà nazionale (da taluni
denominate "anni di patria", da altri "vecchio
lavoro") che, se spogiate degli eccessi che porteranno
ai ulteriori avvenimenti che tutti conosciamo, rap-
presentano un indubbio valore di variabile esisten-
zialmente le pure di recupero.

Concludendo, vi sono tutte le premesse per
provocare nei confronti degli imputati
Belli e Valvi un'azione di non luogo a
procedere poiché il fatto non costituisce reato
(così come dal dispositivo letto in udienza, anche
se, da un punto di vista formale-penale,
rebbe stata più corretta la formula: poiché il
fatto non sussiste)

P.Q.T.

Visto l'art. 425 c.p.p. richiede non luogo a
procedere contro Belli (imputato) e Valvi (fiancheggiato)
in ordine al ~~reato~~ reato loro contestato al capo
1) dell'ipotesi poiché il fatto non costituisce



nostro e contro Bazzani Pietro in ordine al
nostro e lui overatto e (repro B) dell'epigrafe
per una causa commessa il fatto.


N.R. 16/4/92

20 P 26
Allorandi

Depositato in Cancelleria il 16 APR 1992 rifietai 16 MAG. 1992
IL DIRETTORE DI SEZIONE CANCELLERIA e informazioni
Alessandro Guidotti



- 1) 22 GIU. 1992 Avviso espp ex 15 Reg. e P.T.R. detto
4 Spedito avviso deposito a
Bazzani Pietro (overatto)
- 3) 22 GIU. 1992 Spedito avviso deposito a
P.G. Firenze




Il gip non ha ravvisato reati per i manifesti di «Fascismo e libertà»

Non era apologia al fascio Prosciolti Pisanò e tre attivisti

ed aprile in piena campagna elettorale. Il pubblico ministero aveva contestato non tanto l'invito rivolto alla cittadinanza ad iscriversi al movimento, quanto l'esaltazione di un personaggio (Benito Mussolini appunto), la cui figura è legata in maniera indissolubile ed inconfondibile al fascismo. Il giudice D'Aprile, però, non ha ravvisato in tutto questo il reato di apologia all'associazionismo di stampo fascista. Non esisterebbe, in pratica, un peccato concreto per l'ordine pubblico, con la semplice espressione del proprio pensiero. Soprattutto se si tiene conto della maturità del popolo italiano che difficilmente si lascia affascinare dalle belle parole, specialmente alla luce di quanto successo in passato. Esaltare la figura del reo, insomma, non vuol dire ricostituire il disciolto partito fascista.

Su questo concetto, ha molto insistito lo stesso Pisanò, che ha voluto spiegare ai giornalisti il proprio punto di vista. Privato dell'immunità parlamentare, perché «rombato» nelle ultime elezioni politiche, l'ex senatore non si è smentito neppure, questa volta: disinvolto e dalla parlantina sciolta, polemico come sempre contro le istituzioni dello Stato, nonostante abbia fatto il parlamentare per oltre vent'anni, Pisanò si è detto felice di essere imputato in questo processo che si è concluso come sperava. Così ha iniziato lo «show»: «Essere accusato di apologia del fascio in un Paese governato da bande di ladri antifascisti è per me un grosso onore. Ma la magistratura anticorrotta si è dimostrata molto corretta. Ha capito che il nostro movimento vuole garantire e tutelare gli interessi del popolo italiano, realizzando la democrazia della categoria, ponendo cioè l'individuo al di sopra della lotta di classe».



Giorgio Pisanò, difeso dall'avvocato Sergio Novelli, si è presentato ai giudici in tutta tranquillità con il ciltaro in-

lento di spiegare le proprie ragioni e, soprattutto, di render noti i punti essenziali del suo Movimento previsti dal recente statuto di costituzione. Nessuna paura di incappare nelle ire dei magistrati, nessun timore di avere altri guai con la giustizia.

«Con questa di Ancona - ha spiegato, fiero, Pisanò - saranno a nove le sentenze di proscioglimento: due sono state fatte a Milano, addirittura tre ad Oristano. Ma particolarmente brillante mi è sembrata la sentenza firmata dal giudice Pomarici secondo cui la democrazia corporativa non è affatto in contrasto con i principi della libertà. Peccato che ciò non è bastato per vincere le elezioni».

In effetti, la campagna elettorale non è andata secondo le previsioni. Alla sconfitta si è aggiunta ora anche questa disavventura giudiziaria.

Ma tutto questo non sarà sufficiente a smorzare le energie di Pisanò e dei suoi fedeli.

«E infatti», ha risposto prontamente l'ex senatore - io ho in mente proprio un'altra bella idea, coi fiocchi.

Nel prossimo manifesto, metteremo l'immagine di Benito Mussolini appeso a testa in giù in piazzale Loreto, con questa scritta provocatoria: «Da quelle fasce non usel mai una lira rubata allo Stato». E chi vuol capire, capisca...».

Gian Franco Coppola

GAZZETTA DI ANCONA
16/06/1992

ANCONA - Non esiste l'apologia del fascismo: alligere sui muri di Montemarciano, Moie, Senigallia, Monte San Vito, Serra de' Conti, Chiaravalle e Castelbellino manifesti con il fascio litorio in bella evidenza non significa necessariamente violare la legge. Chi propagganda un messaggio del tipo «fascismo e libertà» «La storia non si è fermata a piazzale Loreto, Mussolini vince», manifesta liberamente il proprio pensiero, diritto garantito dall'articolo 21 della Costituzione.

Per questi motivi, l'ex senatore del Msi Giorgio Pisanò, Letizia Perale, Enzo Fozzato, fondatori del movimento nato a Milano nel luglio del '91 ed il recanatese Vincenzo Antognini, attivista e responsabile della Parca marchigiana, sono stati prosciolti durante un'udienza preliminare perché il fatto non sussiste.

Per i quattro aveva chiesto il rinvio a giudizio il procuratore capo della Repubblica Fausto Angelucci sul cui tavolo erano arrivate le trenta denunce da parte di sindaci, enti e consiglieri comunali di altro schieramento politico.


La sentenza di anon luogo a procederà e stata pronunciata ieri mattina dal giudice delle indagini preliminari Mario Vincenzo D'Aprile chiamato ad esaminare con attenzione il contenuto di quei manifesti di propaganda affissi tra marzo

Martedì 16 giugno 1992

I manifesti
inneggianti
al Duce
non costituiscono
un pericolo
«Adesso
tapperemo
tutto il Paese
di fascilioni
e fotografie
di Mussolini»

«Tutto archiviato, mi sono assunto io le responsabilità di questa storia». L'ex senatore missino Giorgio Pisanò esce dall'aula del Gip col sorriso della vittoria in faccia. Era imputato per apologia di reato insieme ai cofondatori del Movimento «Fascismo e libertà»: Letizia Perale ed Enzo Fozzato di Mantova e Vincenzo Antognini di Recanati, l'incaricato politico per le Marche. Tutti accusati di «aver pubblicamente esaltato principi e metodi del fascismo con espresso riferimento al mito del capo del fascismo».

Una vicenda che risale ai momenti caldi dell'ultima campagna elettorale. Manifesti in cui campeggiava uno slogan più che eloquente: «La storia non si ferma a piazzale Loreto, Mussolini vince». Si arrabbiarono una trentina di sindacati marchigiani e an-



L'ex senatore missino ieri davanti al Gip

«La legge Scelba con noi ha perso»

Apologia di fascismo, prosciolto Pisanò

senza un contenuto tale da costituire un pericolo concreto per la collettività in ordine alla ricostituzione del disciolto partito fascista». Per Pisanò e i suoi, questo è stato il nono procedimento giudiziario risolto con un proscioglimento. Un input a continuare per la stessa strada. «Ora siamo autorizzati a riempire l'Italia di fascilioni... essere imputati di fascismo è un onore in un paese di antifascistolatri».

Pisanò, vent'anni di attività parlamentare, ha tenuto a battesimo insieme a Perale e Fozzato il movimento «Fascismo e libertà» il 25 luglio del 1991. «Ma ricostituire il partito fascista - ha detto ieri ai giornalisti dopo l'udienza - significa voler sopprimere le libertà costituzionali, mentre noi vogliamo soltanto la democrazia nel partito». In mano ha lo statuto

Il segretario nazionale del neonato Movimento «Fascismo e libertà» Giorgio Pisanò è comparso ieri davanti al Gip

che il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: da qui l'inchiesta della procura della repubblica anconetana, partita da una prima denuncia di un esponente del Pds, e ieri l'udienza preliminare (con gli imputati difesi dal segretario del Msi di Ancona Sergio Novelli). La pubblica accusa aveva ravvisato il tenore di questa campagna contario alla legge Scelba configlirando quindi il reato di apologia di fascismo. Ma il Gip Mario Vincenzo D'Aprile ha prosciolto tutti perché il fatto non sussiste. «C'è l'esaltazione di Mussolini - ha spiegato il giudice per le indagini preliminari - ma

del movimento, ce ne legge un passo saliente. «L'associazione ha lo scopo di garantire gli interessi e il divenire del popolo italiano, realizzando la democrazia delle categorie, ponendo cioè l'individuo al di sopra della lotta di classe, nel quadro di istituzioni rappresentative della volontà popolare liberamente elette...».

A questo punto, secondo Pisanò, il movimento è autorizzato a muoversi come si deve. «Lo ha detto anche la sentenza di Pomarici, propugnare la democrazia corporativa non è in contrasto con la Costituzione... e noi abbiamo sconfitto la legge Scelba». E adesso? «Adesso andiamo avanti, la prossima mossa sarà quella di far affiggere manifesti con la foto di Mussolini a testa in giù e la scritta: *Dalle sue tasche non uscì una lira...*».

(c. fo.)



TRIBUNALE DI PISA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

V^o 535/924 R.
N° 9149/9261 P. S.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice per le Indagini Preliminari, Dr. Luca Salutini, vista la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. nel procedimento penale contro BARGAGLI STOFFI Benedetto,

RILEVA:

Con nota in data 18.2.1992 la Questura di Pisa informava la Procura della Repubblica che BARGAGLI STOFFI Benedetto aveva sottoposto a quell'Ufficio DIGOS un manifesto elettorale recante la raffigurazione di un fascio littorio e la scritta "Movimento Fascismo e Libertà" del quale aveva intenzione di chiedere la pubblica affissione.

La Procura della Repubblica, ritenendo che l'affissione di detto stampato avrebbe costituito violazione dell'art. 4 L. 645/1952, ne ordinava il sequestro.

Avverso detto provvedimento presentava ricorso al Tribunale della Libertà il BARGAGLI STOFFI, allegando varia documentazione illustrante le finalità politiche perseguite dall'associazione da lui rappresentata a livello locale. Il Tribunale rigettava peraltro il ricorso.

In data 15.12.1992 la Procura della Repubblica presentava l'odierna richiesta di archiviazione, osservando che l'intervenuto sequestro del manifesto elettorale, impedendone la pubblica diffusione, aveva anche prevenuto il perfezionamento dell'ipotesi di reato (propaganda per la costituzione di una associazione di tipo fascista) contemplata dall'art. 4 L. 1952 n° 645 sopra citata.

La richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura merita di essere accolta, seppure per motivi diversi da quelli prospettati dall'organo dell'accusa.

Invero, a voler ritenere - come fa il P.M. - che il manifesto sequestrato costituisca una forma di propaganda effettivamente diretta alla ricostituzione di una associazione di tipo fascista, si dovrebbe concludere che il reato ipotizzato si sia in effetti perfezionato, seppure nella forma del tentativo, avendo il BARGAGLI STOFFI indubbiamente compiuto atti idonei ed inequivoci finalizzati ad ottenerne la pubblica diffusione.

A parere di questo Giudice difetta invece la stessa illiceità sostanziale del fatto.

A questo proposito occorre considerare che la fattispecie criminosa ipotizzata dal P.M. (art. 4 L. 20.6.1952 n° 645, come modificato dall'art. 10 L. 22.5.1975 n° 152) colpisce chi "pubblicamente esalta", oppure "fa propaganda" per la costituzione di una associazione avente le caratteristiche previste dall'art. 1 della stessa L. 645/52 (a sua volta modificato dall'art. 7 L. 152/75). Vale a dire, di una associazione la quale "persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla costituzione, o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista (...)".

Orbene, dall'esame degli atti, e in particolare dei documenti prodotti dal BARGAGLI STOFFI, non resistiti da contrarie deduzioni dell'accusa, si evince che tali non erano le finalità perseguite dal Movimento "Fascismo e Libertà", la cui ambizione programmatica, desumibile^{g-3} dalla sua stessa denominazione, appare anzi essere stata quella di coniugare tra di loro - in questa sede non importa stabilire con quale grado di realizzabilità politica - due valori storicamente antitetici quali appunto il "fascismo" e la "libertà".

In particolare, dall'esame dello statuto del movimento oggetto del presente procedimento si evince che esso persegue:

- la realizzazione della "democrazia delle categorie" "nèl quadro di istituzioni rappresentative della volontà popolare liberamente elette" (art.1 dello Statuto);

- il "rispetto e la salvaguardia delle libertà di stampa, di associazione, di espressione e di religione" (art. G dello Statuto);

- il "superamento della lotta di classe" (art. A);

- un "sistema che concili l'esigenza di autorità con le libertà sostanziali" (art. F);

- nonché vari concreti programmi di tipo istituzionale, tra i quali mette conto di citare quello, concernente la politica giudiziaria, della "abolizione totale del rito inquisitorio, la tutela con rigide garanzie della libertà personale del cittadino, l'abolizione di tutta la legislazione di emergenza e la estromissione della figura processuale del "pentito"" (art. H).

Trattasi, come si vede, di finalità che possono essere o no politicamente condivise, ma che fondamentalmente si muovono nell'ambito dei principi di libertà che ispirano il nostro ordinamento



TRIBUNALE DI PISA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

costituzionale.

In particolare appare del tutto evidente come non possano rinvenirsi nel movimento "Fascismo e Libertà" le finalità assunte dall'art. 1 L. 1952 n° 645 a sintomo del carattere fascista di una organizzazione: non l'uso della violenza quale metodo di lotta politica; non la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione; non la denigrazione della democrazia o dei valori della Resistenza; non infine la propaganda razzista.

Ne consegue che non può ritenersi violata dal Movimento "Fascismo e Libertà", e in particolare dal manifesto elettorale sequestrato al BARGAGLI STOFFI, la norma (art. 4 L. 1952 n° 645) invocata dall'organo dell'accusa.

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al P.M. Ordina la restituzione del C.R. all'avente diritto.

Pisa, 5 gennaio 1993

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Dott. Luca Salutini

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,
Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 4714-93, Sezione II, proposto da PISANO'
Giorgio, in proprio e nella qualità di Segretario Generale
del Movimento Politico "FASCISMO E LIBERTA'" e VALLE
Ettore, in qualità di delegato di lista del "MOVIMENTO
FASCISMO E LIBERTA" depositata il 26.10.93 per le
elezioni del Consiglio Comunale di Palermo, entrambi
rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Lo Cicero, ed
elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza V. E. Orlando
27,

contro

la Commissione Elettorale Circondariale di Palermo, in
persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliataria,

per l'annullamento

1) della decisione adottata dall'VIII Sottocommissione
Elettorale Circondariale del Comune di Palermo, nella
riunione tenuta il 27.10.93, con la quale è stato ricusato

N. 1104/Reg. Sent.
1993

N. 2714/1: 1992

N. / Reg. Ric. 21

ANNO - 1993



[Handwritten signature]

il contrassegno della lista ed ha invitato i ricorrenti a presentarne altro entro il termine di 48 ore, sotto pena di riconsunzione automatica della lista per il decorso infruttuoso del termine assegnato;

-2) della deliberazione del 30.10.93, con la quale la Commissione ha confermato la precedente deliberazione, per la mancata sostituzione del simbolo, riconsunando la Lista "FASCIMO E LIBERTA".

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria prodotta dell'Avvocatura dello Stato per la Commissione Elettorale intimata;

Vista la documentazione tutta in atti;

Vista l'ordinanza n.1228 del 9 novembre 1993 di accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Relatore il Consigliere Nicolò Monteleone;



Uditi alla pubblica udienza del 6 dicembre 1993 l'Avv. Carlo Lo Cicero per i ricorrenti e l'Avv. dello Stato Rosa Angela Maira per la Commissione Elettorale intimata; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso depositato il 2 novembre 1993, i sigg. Pisano Giorgio e Valle Ettore hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva e col favore delle spese, e deducendo il seguente, articolato, motivo di gravame:

-Violazione e falsa applicazione dell'art.18 del D.P.R.S. 20 agosto 1960, n.3 - Eccesso di potere per difetto di potere della Commissione elettorale circoscrizionale di Palermo, per falsa rappresentazione della realtà, per sviamento ed abuso di potere.

Con ampia argomentazione, i ricorrenti sostengono, in buona sostanza, che illegittimamente la predetta Commissione ha ricusato il contrassegno (Fascismo e Libertà), stante che tale compito non rientra fra quelli tassativamente elencati dal citato art.18; nè la



[Handwritten signature]

Commissione stessa poteva fare valutazioni di ordine politico circa. Il contrassegno, poi, non è confondibile con quello a suo tempo usato come simbolo (peraltro, diverso) della Repubblica Sociale Italiana, che ormai non esiste più, né esiste al suo posto una compagine politica legittimata all'uso del contrassegno.

Fissata l'udienza di discussione e nominato il relatore con decreto presidenziale n.230 del 2 novembre 1993, il ricorso è stato notificato il 3 novembre 1993 e depositato in Segreteria, con la prova delle avvenute notificazioni, il giorno successivo.

Con ordinanza n.1228 del 9 novembre 1993, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi per la Commissione elettorale circoscrizionale di Palermo, con memoria del 26 novembre 1993, ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso, contestandone, nel merito, la fondatezza e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 1993 i patroni delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi ed il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO



In via preliminare, vanno disattese le eccezioni sollevate dall'Avvocatura dello Stato.

Non sussiste, invero, la dedotta inammissibilità del ricorso, in quanto, _____

per giurisprudenza pacifica (fra le tante, Cons. Stato - Sez.IV- 8 giugno 1992 n.590), l'irritualità della notificazione del ricorso perchè non effettuata, nelle controversie contro le Amministrazioni dello Stato, presso l'Avvocatura dello Stato come prescrive l'art.10 della legge 3 aprile 1979, n.103, è sanata dalla costituzione in giudizio della medesima Avvocatura, essendo la costituzione stessa dimostrazione da parte della P.A. di essere in grado, per fatto volontario, di esercitare il diritto di difesa.

Il ricorso non può, poi, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che, in virtù della sospensiva accordata da questo tribunale con ordinanza n.1228 del 9 novembre 1993, il movimento rappresentato dai ricorrenti ha partecipato alla competizione elettorale e con i voti attribuiti ai propri candidati (ancorchè non eletti) ha in qualche modo inciso sui risultati generali della votazione.

Nel merito, il ricorso si appalesa fondato.



[Handwritten signature]

Ed invero, come dedotto con l'unico, articolato, motivo di gravame, il provvedimento di esclusione non sembra riconducibile all'ipotesi normativa, nello stesso richiamata, di cui all'art. 18 lettera c) D.P.Reg. Sic. 20.8.1960, n. 3 e successive modificazioni, essendo i simboli cui la disposizione fa riferimento quelli di "altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonché quelli notoriamente usati da partiti o rappresentanti politici che non siano depositati da persona munita di mandato"...., laddove la Commissione intimata indica, come contrassegno confondibile con quello della lista presentata dal Movimento politico ricorrente, il "simbolo della Repubblica Sociale Italiana", che non rientra, all'evidenza, nella previsione legislativa sopra citata.

Nè sembra sussistere, nella specie, l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 5 della L. 20.8.1952 n. 645, alla stregua dell'ampia documentazione, prodotta dalla parte ricorrente, da cui risulta che la competente Autorità giudiziaria (penale) ha ripetutamente escluso la sussistenza di detta ipotesi.

Assorbito quant'altro, il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, i provvedimenti impugnati vanno annullati.



In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, in camera di consiglio, addì 6 dicembre 1993, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Giorgio Giallombardo, Presidente;

Nicolò Monteleone, Consigliere *estensore*;

Carlo Modica, Referendario.



Carlo Modica

Nicolò Monteleone - estensore
Giorgio Giallombardo - Presidente

Publicata, nei modi di legge, all'Udienza del 6.12.1993

Il Segretario

Depositata in Segreteria il 18 DIC. 1993

IL SEGRETARIO

Peusa

- JURIS DATA - Giurisprudenza:

Ricerca: FASCIO ELEZIONI*

archivio selezionato: MASSIME FINO 1995, 1996, 1997, 1998

Documento: 1 di 1

ELEZIONI

Reati elettorali

*

LS 20 giugno 1952 n. 645

*

1.

Il simbolo del fascio romano, che nella Roma repubblicana e' stato adottato per designare uno Stato non oligarchico, ne' aristocratico, ma retto dalla volonta' popolare, e' stato adottato anche dalla Repubblica francese e dalla Repubblica Romana mazziniana, sicche' anche se esso richiama alla memoria il regime fascista, non puo' di per se' assumere il significato di una volonta' di ricostituzione del regime fascista, reato previsto dalla l. 20 giugno 1952 n. 645; pertanto, l'emblema del fascio romano diversificato nella forma della scure e nella sua posizione rispetto alle verghe e disgiunto dalla parola "Fascista", si puo' considerare ammissibile come contrassegno ai fini delle leggi elettorali.

*

Consiglio Stato sez. I, 23 febbraio 1994, n. 173

*

Min. int.

*

Cons. Stato 1995, I, 1469

ESCRITTO SENLENZA

TAR LAZIO

- JURIS DATA - Giurisprudenza:

Ricerca: FASCISMO CONTRASSEGNO

archivio selezionato: MASSIME FINO 1995, 1996, 1997, 1998
Documento: 1 di 1

ELEZIONI

Elezioni amministrative

*

Esce da i limiti previsti dagli art. 30 e 33 d.P.R. n. 570 del 1960 la commissione elettorale circondariale che ribadisce l'esclusione di una lista dalle elezioni per il sindaco ed il consiglio comunale pur dopo che il movimento politico interessato ha eliminato dal contrassegno il sostantivo "fascismo".

* T.A.R. Lazio sez. II, 24 gennaio 1994, n. 66

* Pisano' e altro

* o, Commiss. elett. circondariale Roma

* Foro amm. 1994, 1559 (s.m.)